PERFICE MUNUS!

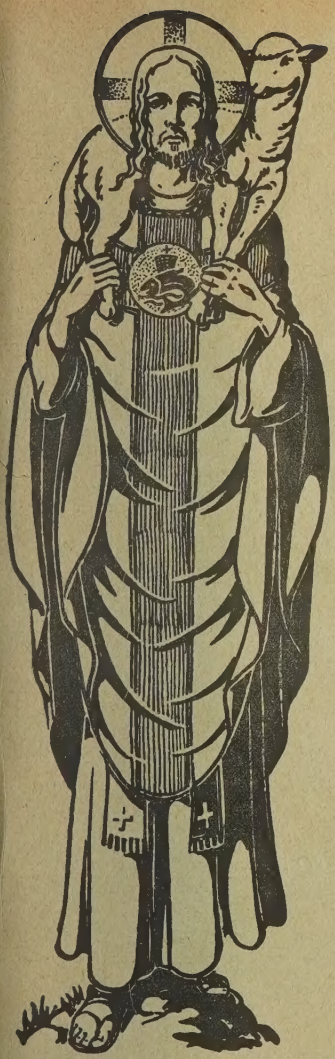

BARTOLI

Rassegna mensile di formazione e vita pastorale

Direzione e Amministrazione:
L.I.C.E. - Via Assarotti 10 - Torino

ATTIVITÀ SACERDOTALE

Atti della Sede Apostolica - Radiomessaggio Pasquale del S. Padre Giovanni XXIII - Privilegi della Messa al giovedì santo *pag.* 319

Sacra Teologia - I fini, il valore e i frutti della S. Messa secondo Pio XII (D. D. Bertetto) . . . . . *pag.* 326

Sacra Liturgia - Plurale o singolare? - Turiferario all'esposizione - Durante il Credo - Preci feriali e funzioni liturgiche . *pag.* 331

Teologia Morale - Casus de venditione emptione (D. A. Gennaro) - Riserve di peccati e tempo pasquale (D. A. Pugliese) - Casi di restrizione mentale rafforzata da giuramento (P. A. Boschi) - Eccedenza tariffa diocesana - Materia grave sul furto - Amicizia o amore sensuale? - Confessioni di sacerdoti - Intenzione di elemosina di Messa - Digiuno eucaristico - De motu pravo - Battesimo a bambini di cattivi cristiani - Abbonamento alla Radio e coscienza - Elemosina di Messa - Sacramenti sub conditione - Varie questioni di Morale . . . . . *pag.* 333

Diritto Canonico - Potestas iurisdictionis exercenda extra territorium (P. L. Bender) - Impedimento matrimoniale di impotenza . . . . . *pag.* 349

Diritto Concordatario - Il matrimonio concordatario (Prof. G. Olivero) . . . *pag.* 357

Il Clero e le leggi civili - Installazione di antenne televisive su chiese - Lavori di asilo ed I.G.E. - Canoni, censi, locaz. *pag.* 365

Notiziario - Un po' di statistica (Mons. D. Venditti) . . . . . *pag.* 368

SUSSIDI PASTORALI

Schemi per Vangeli apologetici dalla VII Domenica dopo Pentecoste alla festa dell'Assunta . . . . . *pag.* 370

Bibliografia

Anno XXXIV - 1 Giugno 1959 - N. 6 *Sped. abb. post. Gr. III*

Malinconia.... d'un tramonto

Quel certo «raggio di speranza» che illumina il tramonto silenzioso di *Boccascena*, di cui discorrevamo a pag. 178 di questa rivista nel suo numero del febbraio 1959, ha indotto un lettore a scrivere una accorata lettera di saluto e di rimpianto per la rivista teatrale. Dice l'autorevole Amico: *La notizia della fine della rassegna cattolica dello spettacolo mi è suonata all'orecchio come rimprovero. Io ero stato uno dei suoi primi abbonati per necessità... Ero viceparroco ed il mio superiore mi aveva affidato l'incombenza del teatrino. Non era un lavoro semplice nè lieve, ma la rivista mi aiutava bene. Insieme alla commedia mi dava le istruzioni tecniche necessarie, perfino il numero del cerone che dovevo usare per fare ai singoli attori la grinta adeguata. Oh, miei anni giovanili, quante fatiche in palcoscenico, ma quanto entusiasmo! Ogni rappresentazione ci scaldava l'animo, provavamo fino a notte alta, i giovani mi seguivano, mi volevano bene, i successi li infiammavano. Per togliere alla loro attività ogni scoria di vanità* Boccascena *mi offriva ogni volta un altro sussidio, una pagina della rubrica «richiamo allo spirito». Chi fosse quel «rammentatore» che fissava, in pochi periodi nitidi, un pensiero sul teatro e l'apostolato che, suo tramite, si poteva svolgere, io non l'ho mai saputo, ma ho sempre fatto di quelle mirabili paginette la trama de' miei fervorini filodrammatici, che andavano al cuore degli attori.*

Ho lasciato Boccascena *quando, dalla vicecura, sono passato a una cattedra in Seminario. Ora me ne dolgo. Avrei potuto continuare l'abbonamento alla battagliera rivista, contribuire alla sua pubblicazione... Perchè non l'ho fatto? Forse che la cappa canonicale, lo stallo in Capitolo, m'impedivano di propagandare la ricreazione drammatica tra i miei confratelli? Me ne rimprovererò sempre. Vorrei davvero che il «raggio di speranza» non fosse un'illusione, che* Boccascena *risorgesse. Le assicurerei la mia adesione sempre.*

Così, un autorevole Amico.

BOCCASCENA *vi offre*

il TEATRO SPIRITUALE
il TEATRO AMMONITORE
il TEATRO FORMATORE
il TEATRO MISSIONARIO
il TEATRO D'EMOZIONE
il TEATRO STORICO
il TEATRO CIVILE
il TEATRO DEL BUONUMORE
il TEATRO GIALLO
il TEATRO DI FANTASIA
il TEATRO DEI RAGAZZI
il TEATRO FEMMINILE
il TEATRO PROMISCUO

Chiedete il Catalogo!

Il teatro di «Boccascena» non delude mai.

Anno XXXIV - 1 Giugno 1959 Sped. in abb. postale (gruppo 3°)

Perfice Munus!...

FORMAZIONE E ATTIVITÀ SACERDOTALE

RASSEGNA MENSILE DI VITA PRATICA PER IL CLERO

ATTI DELLA SEDE APOSTOLICA

Il Radiomessaggio del Santo Padre Giovanni XXIII ai fedeli e ai popoli nella Pasqua di Risurrezione

"Il Salvatore di tutte le genti... susciti nel mondo universo ardori ed imprese di carità, di giustizia, di amore e di pace"

Alle ore 20 del Sabato Santo, il Sommo Pontefice Giovanni XXIII ha diretto ai fedeli e ai popoli di tutto il mondo l'annunciato Messaggio per la solennità della Risurrezione del Signore.

Sua Santità ha parlato al microfono nella Biblioteca privata.

La Radio Vaticana ha diffuso il documento delle esortazioni e delle sollecitudini apostoliche del Supremo Pastore. Ad essa erano collegati Enti Radiofonici di numerose nazioni.

Ed ecco il testo del Radiomessaggio:

In questa sera, ancora velata di mestizia per il ricordo della morte del Salvatore, ma già pervasa di fremiti gioiosi nell'attesa della sua santa Risurrezione, la Nostra voce viene a voi, diletti figli d'Italia e del mondo intero, che religiosamente vi disponete a celebrare la solennità pasquale.

Tra poche ore, nelle maestose cattedrali e nelle sperdute cappelle delle terre di missione, nelle parrocchie di città e nelle umili pievi sparse sui monti e nelle campagne, ovunque una comunità cristiana si raduni con fede ed amore intorno ai suoi sacerdoti, risuonerà festoso nel cuore della notte il canto dell'*Exsultet*, e si alzerà il primo *Alleluja* della soave melodia Gregoriana.

Nella trepida aspettazione di questo annuncio, vi rivolgiamo, diletti figli, la Nostra parola. E' il nuovo Papa, quest'anno, che con voi celebra la Pasqua, chiamato a reggere come Capo visibile la Chiesa, di cui il Divino Risorto è l'invisibile, unico Capo. Quale

meravigliosa prova della perennità della Chiesa santa, Corpo mistico di Cristo, che dal Redentore attinge l'onda continua della vita, che la rende immortale! Quale commovente testimonianza della verità del fatto storico della Risurrezione di Gesù, che, avvenuta or sono venti secoli, forma il solido sostegno della società cristiana, l'alimento sicuro della sua fede, il motivo della sua speranza, lo stimolo della sua carità.

La Chiesa è viva, com'è vivo il suo Divino Fondatore! La Chiesa avanza con la virtù stessa della vita, come Gesù, dopo essersi sottomesso al debito della natura mortale, procede vittorioso oltre la barriera di pietra, che i nemici suoi hanno posta a guardia della tomba! Anche per la Chiesa ci sono stati nel corso dei secoli altri nemici, che hanno cercato di chiuderla come in un sepolcro, celebrandone a volta a volta l'agonia e la morte. Ma essa, che ha in sè la forza invincibile del suo Fondatore, con Lui è sempre novellamente risorta, perdonando a tutti e assicurando serenità e pace agli umili, ai poveri, ai sofferenti, agli uomini di buona volontà.

Questo è il significato della imminente festività pasquale, che amiamo anzitutto proporvi, diletti figli, affinchè la vostra fedeltà alla Chiesa mai non vacilli, ma anzi, radicati e fondati nella carità, sappiate partecipare con gioia e con generosità alla vita della vostra Madre, certi della sua vittoriosa sicurezza; pronti a lottare per difenderla, a spendervi per diffonderla, uniti nel testimoniarla: «solleciti — come dice S. Paolo — di conservare l'unità dello spirito mediante il vincolo della pace: un solo corpo e un solo spirito, come ancora siete stati chiamati ad una sola speranza per la vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo Battesimo; un solo Dio e Padre di tutti, che è sopra tutti e per tutte le cose, e in tutti noi» (*Eph. 4, 3-6*).

Il gioioso mistero, che sta per rinnovarsi in questa notte di veglia orante, non ha soltanto la significazione a cui abbiamo accennato, ma ha altresì un valore, che investe ogni singolo cristiano nell'intimo santuario della sua vita spirituale, per configurarlo a Cristo Risorto. La Pasqua è per tutti un mistero di morte e di vita: per questo, secondo l'espresso precetto della Chiesa, che paternamente vi rammentiamo, ogni fedele è invitato in questo tempo a purificare la coscienza col Sacramento della Penitenza, immergendola nel Sangue di Gesù; ed è chiamato ad accostarsi con maggiore fede al Banchetto Eucaristico, per cibarsi delle carni vivificatrici dell'Agnello immacolato. Il mistero della Pasqua è dunque di morte e di risurrezione per ciascun credente.

Indicando le sofferenze del Signore, che per noi ha voluto essere «il disprezzato, l'ultimo degli uomini, l'uomo dei dolori che conosce il patire» (*Is. 53, 3*), le celebrazioni pasquali invitano a morire al peccato, a «toglier via il vecchio fermento... il fermento della malizia e dell'iniquità» (*1 Cor. 5, 7-8*) per diventare nuova creatura. Se Colui che è Figlio di Dio per natura ha voluto «farsi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce» (*Phil. 2, 8*), noi, da Lui resi figli di Dio per grazia, abbiamo il dovere di imitare e di riprodurre i suoi atti. L'appartenere al Cristianesimo ci rende

partecipi di questo mistero di morte spirituale con Cristo, secondo l'esortazione dell'Apostolo, che amiamo ripetervi: «Non sapete voi forse che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella morte di Lui? Siamo stati infatti sepolti insieme con Lui per il Battesimo nella morte: affinchè come Cristo risuscitò da morte per la gloria del Padre, così noi viviamo una nuova vita... Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale» (*Rom. 6, 3-4, 12*).

La Pasqua nostra è dunque per tutti un morire al peccato, alle passioni, all'odio, alle inimicizie, a tutto ciò che è fonte di squilibrio, di amarezza e di tormento nell'ordine spirituale e materiale. Questa morte è infatti soltanto il primo passo verso una più alta meta: poichè la Pasqua nostra è altresì un mistero di vita.

Dobbiamo affermarlo con la stessa sicurezza degli Apostoli, e voi, diletti figli, dovete esserne convinti, come del più bel tesoro, che solo può impreziosire e rasserenare la quotidiana esistenza: il Cristianesimo non è quel complesso di fattori opprimenti, di cui ha favoleggiato chi non ha fede: ma è pace, è letizia, è amore, è vita che sempre si rinnova, come il segreto pulsare della natura all'inizio della primavera. La fonte di questa gioia è nel Cristo Risorto, che affranca gli uomini dalla schiavitù del peccato, e li invita ad essere con Lui una nuova creatura, nell'attesa dell'eternità beata. Con quale forza penetrante risuoneranno tra poco le parole dell'Epistola della Messa: «Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, sedente alla destra di Dio; abbiate pensiero delle cose di lassù, non di quelle della terra. Poichè siete morti, e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la vostra vita, comparirà, allora anche voi comparirete con Lui nella gloria» (*Col. 3, 1-4*).

In tutto il tempo pasquale la Chiesa farà risuonare il festoso annunzio: «*Surrexit Dominus vere!*». Il Signore è veramente risorto! Questo si deve dire anche di ciascuno dei suoi fratelli: «*Surrexit vere!*». E' veramente risorto chi era in peccato! Sono risorti i dubbiosi, i diffidenti, i paurosi, i tiepidi! Sono risorti i tribolati, i dolenti, gli oppressi, i miseri!

Questo è l'augurio che Noi vi facciamo, diletti figli, con l'affetto paterno del Nostro cuore, che racchiude in sè le gioie e le prove di tutti coloro, che la misericordia di Dio Ci ha affidati. La Nostra preghiera sale fervidamente al Divin Salvatore per tutti e per ciascuno di voi: per i sacerdoti e per le anime a Dio consacrate; per la gioventù balda e pensosa, futura speranza della Chiesa; per le famiglie cristiane, specialmente per quelle che nel loro grembo custodiscono con maggiore fedeltà e sacrificio il deposito prezioso di una numerosa figliolanza; per coloro cui l'età avanzata fa mirare con ferma speranza la Patria celeste; per coloro che studiano, che insegnano, che lavorano; specialmente per gli operai che compiono pesanti lavori nelle ore del giorno e della notte; per i malati che tanto Ci sono cari. A tutti vogliamo assicurare che non soltanto la Nostra particolare predilezione costantemente li segue, ma altresì che la loro vita, anche se nascosta ed

umile, è tanto preziosa davanti a Dio: « *Vita vestra abscondita est cum Christo in Deo!* ».

Noi eleviamo anche una preghiera affinchè la pace, figlia della mansuetudine e della buona volontà, possa durevolmente regnare fra le nazioni, tuttora inquiete per le nubi che di tanto in tanto offuscano l'orizzonte; preghiamo per i capi di Stato, con noi concordi nel riconoscere che la loro alta vocazione non li costituisce arbitri, ma tutori dei popoli, ai quali sono in dovere di assicurare il rispetto dei fondamentali diritti della personalità umana; preghiamo per coloro che tuttora soffrono per le conseguenze della passata guerra, a 14 anni dalla sua conclusione; e in special modo preghiamo per quei Venerabili Fratelli e figli, fra tutti a Noi carissimi, che, privi della famiglia, della patria, della libertà stessa, sono vivente e dolorosa testimonianza dei mali che colpiscono l'umanità, per la mancanza della vera pace e dei suoi frutti genuini.

E chi non vorrà comprenderCi e perdonarCi se, elevati per disposizione singolare di Provvidenza all'abbraccio pastorale e paterno di tutte le Nazioni della terra, egualmente chiamate ed educate lungo i secoli alla fede ed alla grazia di Gesù Salvatore, il Nostro cuore non sa trattenere un palpito di più ardente tenerezza per i figli di un popolo forte e buono, che incontrammo lungo il Nostro cammino, e con cui dividemmo la vita degli anni Nostri più vigorosi — dal 1925 al 1934 — al di là e al di qua del gran Bàlcano, in un esercizio di ministero spirituale, inspirato a scambievole sentimento di rispetto e di cristiana fraternità? Amiamo ricordare con sempre viva affezione quella brava gente laboriosa, onesta e sincera, la loro bella capitale Sofia, che Ci riconduce alla antica Sardica dei primi secoli cristiani: e alle epoche nobili e gloriose della loro storia.

Da molti anni ormai la visione di quel caro paese si è allontanata dai Nostri occhi: ma tutte quelle amabili conoscenze di persone e di famiglie restano vive nel Nostro cuore, e nella Nostra quotidiana preghiera.

Al ricordo dei Bulgari, in questa Pasqua del Signore, la prima del Nostro Pontificato, piace associare nel Nostro augurio e nel Nostro saluto benedicente quanti altri successivamente incontrammo sulle vie del prossimo Oriente, e dell'Occidente ancora, Turchi, Greci, e Francesi, tutti egualmente amabili verso la Nostra umile persona, tutti egualmente diletti nella luce e nell'amore di Cristo.

O Salvatore di tutte le genti; o Gesù innocente vittima pasquale, che hai riconciliato i peccatori col Padre, effondi ogni desiderato dono su tutti e singoli i membri dell'umana famiglia, affinchè questa tua luce che sta per riaccendersi, discacci dalle menti le tenebre dell'errore: purifichi le intimità dei cuori: rischiari per ciascuno il tragitto della propria vocazione: e susciti nel mondo universo ardori ed imprese di carità, di giustizia, di amore e di pace.

PRIVILEGI VARI

Privilegio della celebrazione della S. Messa, il Giovedì Santo, per i Rev.mi Direttori Diocesani

Ricordiamo che un Rescritto della S. C. dei Sacramenti del 29 marzo 1957 (n. di Prot. 641/57) *rinnova e proroga* il privilegio per i *Direttori Nazionali e Diocesani* della nostra Associazione, di poter *celebrare una S. Messa il Giovedì Santo.*

Tale Messa è strettamente *privata*, non deve celebrarsi in pubblico, ma privatamente col solo inserviente, e, *secondo nuove disposizioni*, deve celebrarsi *nel pomeriggio*, come tutte le Ss. Messe del Giovedì Santo.

PRIVILEGI DEI SACERDOTI ADORATORI

Ci è stato chiesto di pubblicare l'elenco di *tutti i privilegi dei Sacerdoti Adoratori*, e lo facciamo ben volentieri Essi sono:

1) Tutte le Messe celebrate in suffragio dell'anima di un Confratello defunto sono sempre e dovunque privilegiate.

2) Il privilegio di poter anticipare la recita del Matutino e Lodi del giorno seguente dalle ore 12 del giorno precedente (S. C. Conc., 21 aprile 1950).

3) Ai Sacerdoti Adoratori, se sono fedeli agli obblighi della Associazione, è concessa facoltà di celebrare la S. Messa *mezz'ora dopo mezzanotte*, quando abbiano predicato una Missione o un Triduo e fatta la pubblica Adorazione notturna *almeno per due ore compreso il tempo della celebrazione della Messa*, ottenuto però l'espresso consenso dell'Ordinario nei singoli casi (S. Congr. dei Sacr. 11 luglio 1949 e 15 novembre 1954).

4) La facoltà di ammettere i fedeli (e non di adunarli in Congregazione) all'abito e alla professione del Terz'Ordine di San Francesco e, in mancanza del Delegato, dare ai medesimi raccolti in Congregazione, la benedizione con l'indulgenza plenaria nei giorni stabiliti (Min. Gen. O.F.M. Capp. 24 giugno 1894 e 29 novembre 1952).

5) Facoltà di benedire e d'imporre la scapolare di S. Giuseppe (anche nei luoghi ove si trovi un Convento dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, però col consenso del R. P. Superiore dello stesso Convento). Min. Gen. O.F.M. Capp. 24 giugno 1894 e 29 novembre 1952).

6) I Sacerdoti Adoratori sono partecipi di tutte le buone opere che si praticano nella Congregazione dei Religiosi del SS. Sacramento e delle Ancelle del SS. Sacramento, come pure di tutti i numerosissimi fedeli aggregati alle predette Congregazioni.

7) Ai Sacerdoti Adoratori è data facoltà di concedere, ogni settimana, l'indulgenza plenaria ai penitenti che usano comunicarsi quotidianamente o quasi (almeno 5 volte alla settimana). (S. Paen. Ap. 14 marzo 1957).

N.B. *Nessuna formula è prescritta, ma l'indulgenza non è concessa per il solo fatto che si dà l'assoluzione; bisogna quindi che sia* manifestata esteriormente *al penitente, per esempio dicendo*: «Vi dò l'indulgenza plenaria».

Può essere concessa anche fuori confessionale, in pubblico, annunciando il Sacerdote di comunicare l'indulgenza plenaria a tutti i suoi penitenti che fanno la Comunione quotidiana o quasi quotidiana.

8. I Sacerdoti Adoratori possono avere la facoltà di benedire e indulgenziare le Corone e i Crocefissi.

Con l'indulto del 23 dicembre 1955, la Penitenzieria concesse a tutti i Sacerdoti Adoratori regolarmente iscritti di poter ottenere ognuna delle seguenti facoltà:

1) quella di applicare le indulgenze Apostoliche, con
2) le indulgenze della Corona di S. Brigida (che sono sempre unite alle indulgenze apostoliche)
3) il potere di benedire i Crocifissi e di loro annettere le indulgenze della *Via Crucis*
4) l'indulgenza plenaria *in articulo mortis*
5) la facoltà d'applicare alle Corone le indulgenze dei PP. Crocigeri
6) il privilegio dell'altare privilegiato quattro volte la settimana.

Ogni concessione vale per 7 anni e si può sempre rinnovare.

Come ottenere dette facoltà.

1) Stendere la richiesta su carta protocollo usando la seguente formula:

Beatissimo Padre,

I Sacerdoti della Diocesi di ..... regolarmente iscritti all'Associazione dei Sacerdoti Adoratori, prostrati ai piedi della S. V. domandano le facoltà o privilegi accordati dalla S. Penitenzieria ai membri della medesima Associazione in virtù del Decreto del 23 *dicembre* 1955.

Segue la lista dei nomi e cognomi .....
Luogo e data .....
Firma del Direttore Diocesano .....
Nihil obstat dell'Ordinario, Vic. Gen. o Cancelliere .....
Somma acclusa .....
Indirizzo ove inviare i rescritti .....

2) Le domande possono essere individuali o collettive. Se *collettive* ogni lista dev'essere presentata *in doppio esemplare* e non

deve contenere che Sacerdoti Adoratori della *medesima Diocesi.*

Ogni richiesta o lista di richieste deve recare la firma del *Direttore Diocesano* e il *nihil obstat* o la raccomandazione della autorità diocesana.

I *Religiosi* devono far firmare la richiesta da un loro Superiore.

3) Il *Direttore Diocesano* trasmette le richieste *al Direttore Nazionale* (Vicolo S. Maria, 3 - Torino), il quale tramite il *Rev.mo P. Procuratore Generale* della Congregazione del SS. Sacramento, farà avere dalla S. Penitenzieria le facoltà richieste.

Non si accettano quindi richieste private, ma solo tramite il D.D.

4) La tassa d'ora innanzi per ogni richiedente è di L. 500, di cui 400 alla S. Penitenzieria e 100 alla Direzione dell'Associazione per le spese di posta.

(*da « L'Emanuele »*)

ESERCIZI SPIRITUALI PER SACERDOTI

A « VILLA S. GIUSEPPE » (*diretta dai PP. Gesuiti*), *in Bassano del Grappa* (*Vicenza*), *Tel.* 22.143, *si terranno, quest'anno, i seguenti*

CORSI DI ESERCIZI SPIRITUALI PER SACERDOTI

GIUGNO: sera del 14, mattino del 20 - *Predic. P. Brustolin*
LUGLIO: sera del 12, mattino del 18 - *Predic. P. Torelli*
OTTOBRE: sera del 11, mattino del 17 - *Predic. P. Torelli*
OTTOBRE: sera del 18, mattino del 24 - *Predic. P. Conforti*
NOVEMBRE: sera del 8, mattino del 14 - *Predic. P. Lorenzi*
NOVEMBRE: sera del 15, mattino del 21 - *Predic. P. Conforti*

Nel *gennaio* 1960, dalla sera del 17 al mattino del 23 avrà luogo (per Sacerdoti e Religiosi) un *Corso specializzato di Esercizi Spirituali* nella luce della CONSACRAZIONE DELL'ITALIA AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA.

Predicatore *P. Francesco Franzi,* degli Oblati di Novara.

Retta: L. 6.000 (Nei mesi invernali, per riscaldamento L. 500).

Si porti solo il necessario per scrivere.

Si prega di prenotarsi per tempo ed attendere conferma.

I fini, il valore e i frutti della S. Messa secondo Pio XII

Circa i fini del sacrificio eucaristico Pio XII afferma che essi sono gli stessi del Sacrificio della Croce, « di cui il primo è la glorificazione di Dio » (1), « il secondo fine è il ringraziamento a Dio » (2), « il terzo fine è l'espiazione e la propiziazione », sia per i vivi che per i defunti (3), « il quarto fine è l'impetrazione » (4) e rileva che è Gesù stesso, Sacerdote e Vittima, che realizza tali fini sia nel Sacrificio eucaristico come già nel Sacrificio della Croce (5). Ancorchè i meriti del Sacrificio della Croce siano « infiniti ed immensi » e si estendano alla universalità degli uomini di ogni luogo e di ogni tempo, tuttavia il riscatto dell'umanità dalla schiavitù del peccato « non ebbe subito il suo pieno effetto », poichè Gesù « volle tuttavia che tutti si accostassero e fossero condotti alla Croce per mezzo dei Sacramenti e del Sacrificio dell'Eucaristia, per poter conseguire i frutti salutari da lui guadagnati sulla Croce » (6).

Ne segue che « l'Augusto Sacrificio dell'altare è un insigne strumento per la distribuzione ai credenti dei meriti derivati dalla Croce del Divin Redentore... Esso perciò, anzichè diminuire la dignità del Sacrificio cruento, ne fa risaltare... la grandezza e ne proclama la necessità » (7).

Siccome nella S. Messa è Gesù stesso che adora, ringrazia, espia ed impetra, ne segue pure che il valore del sacrificio eucaristico è infinito in se stesso, poichè la dignità del Sacerdote e della Vittima è infinita.

Il Papa richiama perciò al « valore infinito » della Messa (8) e ne indica i motivi. « Gesù non solo ha versato il Sangue dalle sue

---

(1) Lett. Enc. « Mediator Dei », 20 novembre 1947, *A.A.S.*, XXXIX (1947), 549.

(2) *Ibid.*

(3) *Ibid.*, 549-550.

(4) *Ibid.* 550.

(5) Cfr. *ibid.*, 549-550.

(6) *Ibid.*, 550-551.

(7) *Ibid.*, 551-552.

(8) Motu proprio « Norunt profecto », 27 ottobre 1940, *A.A.S.*, XXXII (1940), 388.

ferite, ma ogni giorno nel Sacrificio eucaristico lo offre per tutti noi come ostia di placazione » (9).

« Se le cateratte del cielo, aperte durante quaranta giorni, bastarono per sommergerla (la terra) (Gen. 7, 11 ss.), come non avrebbe il Sangue divino, che da diciannove secoli sgorga dal Cuore di Gesù su migliaia di altari, inondato e quasi impregnato il mondo delle anime? » (10).

« Quale vittima eucaristica sulla terra », Gesù « impetra dall'Eterno Padre » i « tesori della divina Bontà » (11).

Perciò i fini del S. Sacrificio che si riferiscono a Dio, ossia l'adorazione e il ringraziamento, sono sempre realizzati in ogni Santa Messa in modo infinito, poichè Dio non può porre ostacolo alla loro efficacia. « I cieli cantano la gloria di Dio! E oggi che la scienza ne ha penetrato tanti immensi abissi, quanto più potente non risuona alla nostra mente questa lode della gloria divina! Ma che cosa è, anche se fosse milioni di volte più potente, che cosa è in confronto della gloria letteralmente infinita, che nel silenzio dei nostri altari rende all'Eterno Padre il Dio eucaristico, immolandosi perennemente?

« La terra: un punto dell'immensità dell'universo! Ma il sacrificio eucaristico la trasforma in un turibolo immenso, che attraverso gli spazi sale in spirali di gloria infinita al Creatore » (12).

Invece, perchè il valore del Santo Sacrificio sia di fatto fruttuoso ai membri del Corpo Mistico, quanto ai fini che ad essi si riferiscono, ossia per la propiziazione dei peccati e per l'impetrazione delle grazie e dei doni divini, è pure necessario il concorso umano (13). Perciò Pio XII esorta di congiungere « le preghiere ed espiazioni collettive a quelle con le quali il Sacro Cuore di Gesù, immolandosi nell'Augusto Sacrificio dell'Altare, prega l'Eterno Padre per noi » (14). E nota che « sebbene le preghiere siano rivolte all'Eterno Padre per mezzo del Suo Unigenito, di preferenza nel Sacrificio Eucaristico, nel quale Cristo, essendo egli stesso sacerdote e ostia, compia in modo speciale l'ufficio di conciliatore, tuttavia non poche volte, e persino nello stesso Santo Sa-

(9) Epist. « Cum proxime » al P. Erberto Kramer, Superiore Generale dei Missionari del Preziosissimo Sangue, 10 maggio 1949, *A.A.S.*, XLI (1949), 358. Nostra Versione.

(10) Discorso « Nel mese di luglio » agli sposi, 10 luglio 1940, *Discorsi e Radiomessaggi*, II, 172.

(11) Lett. Enc. « Mystici Corporis Christi », 29 giugno 1943, *A.A.S.*, XXXV (1943), 217.

(12) Radiomessaggio « Espectaculo sobremodo grandioso », 24 luglio 1945, *Discorsi e Radiomessaggi*, XVII, 190, Versione in *Atti e Discorsi*, XVII, 207.

(13) Cfr. Lett. Enc. « Mediator Dei », 20 novembre 1947, *A.A.S.*, XXXIX (1947), 551.

(14) Ep. Apost. « Cum proxime exeat » al Vicario Generale della Compagnia di Gesù, 16 giugno 1944, *Discorsi e Radiomessaggi*, VI, 372. Nostra Versione.

crificio, si usano preghiere rivolte allo stesso divin Redentore, giacchè tutti i cristiani devono conoscere e comprendere chiaramente che l'uomo Gesù Cristo è lo stesso Figlio di Dio e il medesimo Dio » (15).

Pio XII inoltre, con sapiente accorgimento pastorale, enumera i principali benefici frutti che gli uomini conseguono effettivamente dalla inesauribile fecondità del Sacrificio Eucaristico.

« Nella S. Messa gli uomini divengono sempre più consapevoli del loro passato di colpe e in pari tempo degli immensi benefici divini, nel ricordo del Golgota, del più grande avvenimento della storia dell'umanità, ricevono le forze per liberarsi dalla più profonda miseria del presente, la miseria dei peccati quotidiani, mentre anche i più derelitti sentono un soffio del personale amore del misericordioso Iddio; e il loro sguardo viene indirizzato verso un sicuro avvenire, verso la consumazione dei tempi, nella vittoria del Signore là sull'altare, di quel Giudice supremo, che pronunzierà un giorno l'ultima e definitiva sentenza » (16).

La S. Messa è quindi il centro della vita cristiana e la causa della salvezza del mondo e delle nazioni (17).

E Pio XII con impareggiabile chiarezza e praticità descrive l'efficacia della S. Messa e i suoi frutti benefici in ordine alla Chiesa (18), alla società (19), ai singoli (20); per la forza e la vita soprannaturale (21), la unione vitale con Gesù, sorgente di energie soprannaturali, di carità e di vantaggi sociali (22), di virtù cristiane, di vera fede (23), di sacrificio e di abnegazione di sè (24).

---

(15) Lett. Enc. « Mystici Corporis Christi », 29 giugno 1943, *A.A.S.*, XXXV (1943), 237.

(16) Discorso « La elevatezza », 20 febbraio 1946, *Discorsi e Radiomessaggi*, VII, 396-397.

(17) Cfr. Radiomessaggio « Quiso la Divina Providencia », 26 novembre 1942, *A.A.S.*, XXXIV (1942), 358.

(18) Cfr. Discorso « La elevatezza », 20 febbraio 1946, *Discorsi e Radiomessaggi*, VII, 396.

(19) *Ibid.*

(20) *Ibid.*, 397.

(21) Cfr. Discorso « Il vostro nome » ai volontari del sangue, 9 ottobre 1948, *Discorsi e Radiomessaggi*, X, 253-254; Radiomessaggio « Pela quinta vez » al quinto Congresso Eucaristico Nazionale del Brasile, 31 ottobre 1948, *Discorsi e Radiomessaggi*, X, 273. Versione in *Atti e Discorsi*, X, 316.

(22) Cfr. Radiomessaggi « This is a day » al Congresso Eucaristico dell'Austrialia, 19 aprile 1953, *Discorsi e Radiomessaggi*, XV, 90-91. Versione in *Atti e Discorsi*, XV, 117-118.

(23) Cfr. Radiomessaggio « Pela quinta vez », 31 ottobre 1948, *Discorsi e Radiomessaggi*, X, 273-274. Versione in *Atti e Discorsi*, X, 316-319.

(24) Cfr. Discorso « Solemnis conventus » agli alunni degli Istituti ecclesiastici di Roma, 24 giugno 1939, *Discorsi e Radiomessaggi*, I, 215-216. Versione in *Scritti e Discorsi di Pio XII*, ediz. Cantagalli, I, 103.

Indica pure la mirabile forza della S. Messa per suscitare vocazioni (25), per assolvere gli impegni della missione educativa (26), per la cristiana formazione degli operai (27), per l'aiuto e il conforto ai perseguitati nella fede (28), per la formazione degli sposi alla pratica dei loro doveri cristiani (29).

Il Pastore Angelico sottolinea soprattutto l'efficacia propiziatrice della S. Messa contro la marea montante del male (30) ed i gravissimi peccati, dovuti all'ateismo militante (31).

Ne mette pure in rilievo il potere espiatorio in suffragio delle anime purganti, concedendo, durante l'anno del suo giubileo episcopale, ai sacerdoti il privilegio personale, in forza del quale possano, celebrando il Sacrificio Eucaristico, applicare l'indulgenza plenaria ad un'anima che si trovi nel fuoco del Purgatorio (32).

Circa la portata di tale privilegio, la Sacra Penitenzieria dichiarava che si doveva intendere nel senso che « i Sacerdoti celebranti in ogni Sacrificio della Messa possano lucrare l'indulgenza plenaria ed applicarla indipendentemente dall'applicazione della Messa, ad un'anima detenuta nel Purgatorio, da essi liberamente designata » e il Sommo Pontefice approvava tale decisione e comandava che fosse resa pubblica (33).

Alla considerazione di tante meraviglie, il Sommo Pontefice con ragione invita tutti i suoi figli ad elevare « il cantico della *venerazione* all'Agnello, che toglie i peccati del mondo col perpetuo sacrificio di sè, il cantico della *gratitudine* a Colui che, dopo di averci dato, creandoci, ogni sorta di beni, quasi avesse esaurito ogni suo tesoro volle dare se stesso ». Ma soprattutto vuole che sia tributato « un inno di *amore* a Colui che tutto operò per amore

---

(25) Cfr. Radiomessaggio « Pela quinta vez », 31 ottobre, 1948, *Discorsi e Radiomessaggi*, X, 274; Discorso « Voi non potete » ai fanciulli di Azione Cattolica Italiana, 15 luglio 1952, *Discorsi e Radiomessaggi*, XIV, 152.

(26) Cfr. Discorso « Il vostro desiderio » all'Associazione dei Maestri Cattolici, 4 novembre 1945, *Discorsi e Radiomessaggi*, VII, 269-270.

(27) Cfr. Discorso « In questa solenne festività » ai Lavoratori Cattolici, 12 maggio 1951, *Discorsi e Radiomessaggi*, XIII, 87-88.

(28) Cfr. Lett. Enc. « Orientales Ecclesias », 15 dicembre 1952, *A.A.S.*, XLV (1953), 13-14. Versione in *L'Osservatore Romano*, 31 dicembre 1952 n. 305.

(29) Cfr. Discorso « Sempre gradite » agli sposi, 5 luglio 1939, *Discorsi e Radiomessaggi*, I, 233-234.

(30) Cfr. Radiomessaggio « Pela quinta vez », 31 ottobre 1948, *Discorsi e Radiomessaggi*, X, 273. Versione in *Atti e Discorsi*, X, 317-318.

(31) Cfr. Adh. Apost. « Conflictatio bonorum et malorum », 11 febbraio 1949, *A.A.S.*, XLI (1949), 58-61. Versione in *L'Osservatore Romano*, 13 febbraio 1949, n. 36.

(32) Motu proprio « Summo solacio », 12 maggio 1942, *A.A.S.*, XXXIV (1942), 153. Versione in *Atti e Discorsi*, 1942, 106-107.

(33) Cfr. *A.A.S.*, XXXIV (1942), 210.

verso le umane creature: e che dal solo amore mosso, abitò tra noi e volle restare presente tra i suoi diletti nel mistero eucaristico, ripetendo incessantemente un'immolazione, mediante la quale si procurasse agli uomini i medesimi frutti di redenzione della prima, fonte e origine di tutte le grazie.

« Questo triplice canto di venerazione, di gratitudine, di amore sgorghi dal profondo del cuore e sia tale da dare indirizzo e intensità a tutta la vita » (34).

DOMENICO BERTETTO S.D.B.

---

(34) Radiomessaggio « In questo vespro » al Congresso Eucaristico Nazionale di Lecce, 6 maggio 1956, *A.A.S.*, XLVIII (1956), 476-477.

IL XVII CORSO DI STUDI CRISTIANI

La data del XVII Corso di Studi Cristiani, organizzato dalla "Pro Civitate Christiana" di Assisi, è stata fissata dal 24 al 30 agosto prossimo. Il tema posto allo studio sarà: "La Bibbia", un argomento sempre vivo nella cultura di tutti i secoli, ma che le recenti scoperte archeologiche hanno portato sul piano immediato della attualità.

Il programma del Corso, ricco come sempre non solo di interessantissime conversazioni, ma anche di manifestazioni artistiche e di serate musicali, sarà pubblicato quanto prima.

Richiederlo a: SEGRETERIA CONVEGNI della "Pro Civitate Christiana" - Cas. post. 46 - Assisi.

Questioni proposte

Plurale o singolare?

Si chiederebbe una risposta con competenza riguardo alla Benedictio mulieris post partum *il Rituale Romanum al tit. VIII ed caput VI, parla solo in singolare, ma se dovessero ricevere la benedizione molte simultaneamente, come capita nella nostra parrocchia, che ha tante anime, come si dovrebbe fare? Certo mi si risponderà si usi il numero plurale, ma intanto il rituale non lo dice, e riguardo al n.* 2 *dello stesso cap. VI*: « *Deinde, porrigens ad manum etc.* » *si deve fare* singulari ter singulis, *vel sicut in n.* 10, *Ordo* Baptismi parvulorum: « *Postea Sacerdos imponit extremam partem stolae pendentem a suo humero sinistro super primum infantem et introducit eum* (*quem sequuntur ceteri*) *in ecclesiam, dicens* (*in plurali pro pluribus*).

Inoltre al n. 4 *dello stesso, cap. VI, del titolo VIII* « *Benedictio mulieri post partum* » « *Deinde illam aspergit iterum aqua benedicta dicens* » *si deve fare* singulariter singulis *o in* plurali *e parimenti in principio quando dopo aver fatta l'aspersione si dice*: *Adiutorium nostrum, etc., si deve aspergere ciascuna mamma singolarmente o in plurale tutte assieme, e per l'antifona*: « Haec accipiet — *singolarmente per ciascuna, o in plurale*: Haec *accipient* ».

R. - Nulla ho trovato in proposito e in risposta al suo quesito. Però non vedo perchè non si possa usare il plurale come si fa per il battesimo riservando il singolare alle cerimonie che si devono fare singolarmente ad ogni puerpera. Se qualche liturgista conoscesse delle istruzioni in proposito le faccia conoscere e sarà benemerito specialmente per le cliniche delle maternità.

Can. Giuseppe Rossino

Turiferario all'esposizione.

Mentre il sacerdote o il diacono espone il SS., quale posto deve occupare il turiferario aspettando che venisse posto l'Incenso nel turibolo: alle spalle del sacerdote o del diacono che fa l'esposizione al turibolo per incensare il Ss. Sacramento?

Se dovesse occupare il centro dell'altare (dietro colui che fa l'esposizione) deve fare genuflessione mentre il sacerdote o il diacono con gli accoliti fanno l'inchino prima di far porre l'incenso nel turibolo per incensare il SS. Sacramento?

Il Sacerdote o il Diacono che ha esposto il SS., al giungere del Sacerdote col piviale per impartire la benedizione eucaristica, deve restare immediatamente a destra dell'officiante oppure ritirarsi alquanto al lato dell'Epistola lasciando il posto ai due accoliti?

R. - Il turiferario alla benedizione col SS. Sacramento può stare inginocchiato dietro al celebrante, oppure in piedi presso la cre-

denza, in quest'ultimo caso quando il celebrante fa inchino al SS. Sacramento prima di imporre l'incenso, si accosta presso il celebrante senza fare alcuna genuflessione perchè non eccede nel mezzo; ricevuto il turibolo dopo l'incensazione ritorna al suo posto. Dopo la seconda incensazione del SS., non dovendo più sventolare il turibolo si pone in ginocchio dietro il celebrante e depone il turibolo sul pavimento.

Se il turiferario si pone dietro il celebrante, quando questi fa inchino prima di alzarsi per imporre l'incenso il turiferario si alza senza fare alcuna genuflessione perchè è già nel mezzo.

L'espositore durante la funzione della benedizione col SS. Sacramento si pone immediatamente a fianco del celebrante.

Durante il Credo.

I fedeli che ascoltano la S. Messa letta, alla recita del Credo da parte del sacerdote, devono restare in piedi oppure mettersi in ginocchio?

Se dovessero mettersi in ginocchio, quale atto di riverenza faranno alle parole: Et incarnatus est... quando il sacerdote genuflette?

R. - Circa la posizione da tenere alla Messa letta durante la recita del Credo si veda la risposta al fascicolo di Aprile di questa Rivista; stando inginocchiato alle parole «Et incarnatus est...» fa inchino di capo come suole fare colui che serve all'altare.

Preci feriali e funzioni Liturgiche.

Nella recita delle "preces feriales" deve mutarsi il versetto "Domine salvum fac regem" secondo per chi si recita, come ad es. in Italia dire "Domine salvum fac Presidentem"?

In una Chiesa principale di Roma, mi è capitato di vedere proprio il giorno della stazione quaresimale che nella messa cantata non c'era il Suddiacono, ma soltanto il Diacono, che con camice, stola e stolone aiutava ad incensare le oblate (proprio allora io entravo in Chiesa).

Si può fare così? Non è permesso soltanto con la nuova liturgia, il Sabato Santo, servirsi del solo Diacono?

R. - Nella recita delle «preces feriales» non si può mutare nulla da come è pubblicato nell'edizione tipica del Breviario, a cui si conformano tutte le edizioni delle diverse Case editrici; tanto meno tale variante può essere fatta dall'ufficiante medesimo. Recitando tale versetto si intende che la preghiera è rivolta al Signore per il Capo dello Stato, comunque lo si chiami nel linguaggio corrente.

Quanto è stabilito per la Settimana Santa non si può estendere alle altre funzioni liturgiche occorrenti; per la Messa solenne è assolutamente richiesto il servizio del diacono, del suddiacono, del turiferario e degli accoliti; il servizio del cerimoniere può essere supplito dal turiferario e dagli accoliti (vedi il trattato delle cerimonie del Sac. Sioli).

D. Tallandini

Casus conscientiae

De venditione-emptione.

Favente fortuna, Pomponius, aetate iam provectus, de suburbana horticula atque quieta domo sibi exstruenda cogitat. Exstructionem ad fastigium usque perductam tignis ab ipso emptis contegit. At malo fato simul ac tignis tegulas imponit, tectum corruit: tigna enim cariosa (cuius vitii suspicionem nunquam habuit) pondus sustinere non valuerunt. Damnum sibi illatum a tignorum venditore frustra vindicat Pomponius.

Quaeritur: 1. *Quaenam sint venditoris obligationes erga emptorem ad vitia quod attinet.* — 2. *Num Pomponius damna repetere valeat.*

SOLUTIO

Ad primum: Venditor, ad rei divenditae vitia quod attinet, debet rem non vitiosam tradere; idque non modo iure civili (*Codex civilis italicus*, a. 1490-1497), sed et iure naturali.

Et quod attinet ad obligationem huiusmodi, haec animadvertenda videntur: *a*) Iniquum est rem habentem vitium, seu in qualitate seu in quantitate, vendere eo pretio, quo iuste venderetur, si vitio careret: *Statera dolosa, abominatio est apud Deum* (Prov., XI, 1). Si tamen res vitiosa non est minus bona, quam ea, quae ab aliis eo pretio venditur, iniustitiae damnandus non est qui eodem pretio vendit; quia nullum damnum infertur emptori. *b*) Emptio-venditio inita ex errore *circa substantiam* est irrita; idem dicendum de emptione-venditione inita ex errore circa *qualitatem*, quae expresse deducta sit in contractum. Error vero *efficax*, qui non est circa *substantiam*, si ex dolo contrahentis procedit, contractum facit saltem rescissioni obnoxium, pro voluntate eius qui dolum passus est.

Hisce praemissis: *a*) Si emptor declarat se rem velle *aptam certo usui*, venditor debet exhibere qualem emptor requirit; secus contractus irritus est. *b*) Si vero emptor de rei *vitiis interrogat*, venditor tenetur ex iustitia ad aperienda rei vitia, maxime occulta. Ius enim emptori est rem non emere, nisi qualem ipse desiderat, et proinde ius est scire qualis sit res, quae sibi offeratur: huic emptoris iuri respondet in venditore, ratione officii, rei conditionem patefaciendi obligatio, praesertim si rogatur ab emptore. *c*) Quod si emptor, suo iudicio fidens, rem aliquam ex multis deligit, nil interrogans praeterquam de pretio, nec declarans *qualem eam esse velit*, non peccat venditor contra iustitiam, quamvis occultum vitium non aperiat: modo detrahat de pretio pro ratione vitii. Cfr. Angelicum, 2a, 2ae, q. 77, a. 3: qui id unum requirit, ut defectus indicetur, ne inde emptor

periculum incurrat; quod satis post contractum praestari potest. Et praestandum est saltem ex caritate; imo ex iustitia, si agitur de vitio ex quo damnum emptori immineat.

Adverte: Si venditor *arte aliqua vitium texit*, non excusatur, quia dolus subest. Idem dicendum, si rem collocat inter alias *certo usui* destinatas, cui inepta est, licet alii sit usui apta, ut si bovem arando minime aptum collocet inter eos, quos proponit emendos aratoribus. Cfr. PISCETTA-GENNARO, III, n. 714-721.

Ad secundum: Negative prorsus, si nil de vitiis interrogans, neque usum declarans ad quem tigna destinare constituerat, suo iudicio fidens, de uno pretio Pomponius sollicitus fuit; et praeterea venditor nulla arte vitia texit, aut tigna inter ea non collocavit ad domorum aedificationem contegendam proposita, neque de damno emptori obventuro suspicatus est. Nam damni passi unus ipse Pomponius causa efficax dicendus est.

Sac. A. GENNARO, S.D.B.

Riserve di peccati e tempo pasquale

Un certo sergente, domiciliato nella città episcopale dove pure presta servizio militare, è assai bene istruito nella dommatica e nella morale, per essere a suo tempo entrato negli Ordini Minori.

Disgraziatamente la pratica della vita cristiana non segue quella che è la conoscenza delle verità cristiane, per cui lascia passare molti anni senza accostarsi ai Sacramenti della Confessione e della Comunione.

Fra gli altri peccati, commette anche quello di inviare parecchie lettere anonime, piene di ingiuriose calunnie nei confronti dei suoi Superiori, peccato che, nella diocesi dove detto sergente ha domicilio, è riservato al Vescovo.

Dopo aver ascoltato un ciclo di conferenze, nello scorso mese di ottobre, occorrendo la festa della B.V. del Rosario, si decide di accostarsi ai Sacramenti, volendo anche così soddisfare (in conformità alla estensione della legge concessa ai militari) al Precetto Pasquale.

Si presenta al suo parroco e gli apre il suo animo. Il parroco gli fa presente che il peccato delle calunniose lettere anonime è riservato, e pertanto non lo può assolvere. Il sergente, ricordando gli antichi studi sacri, controbatte che in occasione dell'amministrazione del Precetto Pasquale - can. 899 - il parroco può assolvere dai peccati riservati.

Il parroco che ignora anche il privilegio dell'estensione del tempo utile per il precetto pasquale per i militari, resta dubbioso e non sa cosa fare.

Chiedo:

a) *Il privilegio al quale sopra allado, è concesso personalmente a tutti i militari si che ne possano usare dove vogliano, o è solo per i Cappellani militari, in ordine all'organizzazione di cerimonie solo in ambiente militare?*

b) *Qualora il militare possa usarne a piacimento dove vuole, allora il parroco del caso potrà assolvere dal peccato riservato?*

c) *Il dimicilio di servizio (in accantonamento militare) è tale che chi lo ha (de facto per più di 6 mesi) possa incorrere nella riserva dei peccati posta dai Vescovi nei loro territori?*

RISPOSTA

1. - La riserva dei peccati non è che un atto volontario col quale il competente superiore avoca a sè il giudizio e l'assoluzione di certi peccati, limitando così, nei confessori ordinari, la potestà di assolvere dai medesimi (c. 893). Essa, quindi, intacca il potere del confessore, non la capacità del penitente. Così come avviene in ogni legislazione civile, nella quale ad ogni grado di magistrati viene assegnata una certa serie di delitti o di questioni da esaminare, distinti non secondo il numero, ma secondo la qualità.

Non è, dunque, il penitente che non possa adire un confessore qualunque per fare l'accusa delle sue malefatte; ma è il confessore che non sempre può avere il potere di assolvere nel caso specifico. Naturalmente, la conseguenza è che in tal modo si rende più difficile per il penitente ottenere l'assoluzione dal peccato riservato.

Tale riserva ha un triplice scopo: 1) perchè i casi più difficili, più complicati o che dimostrino nel popolo una speciale proclività al male, siano portati al giudizio di un'autorità superiore, anche per il conveniente adattamento di pene appropriate per un adeguato compenso del peccato, o, meglio, per un'adeguata restituzione dell'ordine leso col peccato, che, in sostanza, non è che disordine; o per l'applicazione di rimedi adatti a prevenire il ripetersi del disordine sia nell'individuo che in altri; 2) perchè la stessa difficoltà del penitente ad ottenere l'assoluzione da un peccato riservato è *medicinale* per l'individuo, che ci pensa su due volte prima di cadere in peccato riservato, ed *esemplare* per gli altri, allo scopo di evitare o contenere la proclività a peccare della massa; 3) perchè la giustizia esige che i casi più gravi e più pericolosi per gli individui e per la società siano deferiti al giudizio dell'autorità superiore come monito e aggravamento di pena per un certo genere di penitenti « insigni ».

2. - Oltre ai casi riservati alla Santa Sede o all'Ordinario e vigenti, salvo esenzioni, in tutta la Chiesa, anche i singoli Ordinari, secolari o religiosi, possono riservarsi dei casi, dai quali solo il riservante o chi ne ha avuto da lui il potere, personalmente o per mezzo del diritto positivo, possono assolvere. In ogni diocesi il Canonico Penitenziere della Cattedrale ha il potere di assolvere dai casi riservati all'Ordinario del luogo (c. 401 § 1). Come lo hanno, limitatamente al tempo pasquale, anche se chi si confessa non lo

faccia per soddisfare al precetto, i parroci e i sacerdoti in cura di anime (c. 899 § 3); e in casi eccezionali, eventualmente, anche altri sacerdoti, o perchè questi ne hanno il potere in base a ragioni speciali o perchè la stessa riserva non ha efficacia in determinati casi.

3. - La riserva Apostolica non ha, per sè, limiti di luogo o di persone; li ha invece la riserva dell'Ordinario. Perciò il penitente che, sapendolo o ignorandolo, oltrepassi i limiti territoriali o personali della riserva, può essere assolto validamente e lecitamente da qualsiasi confessore. Per es. un religioso che ha commesso un peccato riservato dal proprio Superiore, può ottenerne la assoluzione presentandosi a un confessore che abbia giurisdizione locale, cioè per ufficio o per delega dell'Ordinario del luogo. Così un qualsiasi cristiano può essere assolto da un peccato riservato all'Ordinario del luogo, presentandosi a un confessore fuori dei limiti della diocesi, dove il peccato non sia riservato. Ciò vale anche per le giurisdizioni a tipo personale, come per es. la militare.

4. - Veniamo ora al caso proposto e rispondiamo ai quesiti del richiedente.

Il parroco locale, cui si sarebbe presentato il sergentino in questione, riscontrando che il caso è riservato, in diocesi, non può non esortare il penitente a presentarsi al Canonico Penitenziere, al Vicario foraneo che ne abbia la facoltà, al Vicario Generale o al Vescovo in persona, per ottenere la assoluzione, che egli non può dare se non nei limiti del c. 2254, a meno che egli non ignori *hic et nunc* la riserva (c. 2247 § 3). Può sempre tuttavia invitare il penitente a ritornare di lì a qualche giorno e intanto munirsi della necessaria facoltà.

Supponiamo che la riserva sia solamente locale, cioè vigente solo nel territorio della diocesi. In questo caso essa limita i poteri di qualsiasi sacerdote che si serva, nell'assolvere, della giurisdizione ottenuta *ex officio* in loco o *ex delagatione* dall'Ordinario del luogo; mentre non tocca affatto i poteri di un sacerdote che si serva di una giurisdizione che non ha carattere locale, per es. di un Cappellano militare, il quale, per quanto eserciti il suo ministero cumulativamente col parroco locale, non ne subisce, *per i suoi sudditi*, le limitazioni e non ne gode gli eventuali privilegi.

E' vero, però, che il parroco in questione potrebbe far sorgere nel penitente il caso urgenziore e assolvere così il sergentino imponendogli l'obbligo del ricorso. Ma questo potrebbe essere oneroso al penitente.

Non credo che il parroco potrebbe intendere l'inciso «*toto tempore ad praeceptum paschale adimplendum utili*» (c. 899 § 3) in senso soggettivo cioè favorevole al penitente. Quell'inciso deve essere inteso in senso oggettivo secondo il c. 859 § 1. E la estensione del tempo, che gli Autori, d'accordo col Codice, permettono per la estensione del potere del parroco, è quella fatta dall'Ordinario del luogo e vigente solo in quella diocesi. Altrimenti la legge verrebbe indebolita, per il fatto che chi non ha adempiuto al pre-

cetto pasquale nel tempo stabilito, è obbligato a farlo in tutto il tempo dell'anno, e in tal caso si potrebbe sempre addurre la necessità di far pasqua per concedere al parroco un potere che non ha.

5. - La risposta ai quesiti proposti, dopo quanto sopra, è ovvia.

Ad a): Il privilegio dell'estensione del tempo per il precetto pasquale a tutto l'anno, contenuto nell'Elenco delle Facoltà concesse ai Vicari castrensi pubblicato dalla S.C. Concistoriale l'8 dicembre 1939 (*AAS.*, 1939, p. 710) e più volte rinnovato, è strettamente personale. Ma il militare che si confessa fuori della giurisdizione militare, cioè non al Cappellano o ai sacerdoti da lui incaricati per l'occasione o che abitualmente lo coadiuvino, non può valersene per l'applicazione di quell'inciso del c. 899 § 3 in ordine alla cessazione delle riserve, bensì solo per l'adempimento legale del precetto della Chiesa. Se invece egli si confessa al Cappellano militare o a chiunque incaricato a sostituirlo o chiamato per l'occasione ad aiutarlo, l'inciso sopra riferito trova piena applicazione, sia che si tratti dell'organizzazione di cerimonie ordinarie o straordinarie nell'ambiente militare, sia che si tratti di confessione singola che non abbia rapporto col gruppo organizzato o inquadrato o con speciali cerimonie. Va da sè che il Cappellano militare o chi per esso non è tenuto all'osservanza delle riserve dell'Ordinario locale quando assolve i propri sudditi. Infine, il privilegio dell'estensione del tempo del precetto pasquale è concesso in favore di tutti e singoli i sudditi dell'Ordinario militare, ma solo in rapporto all'osservanza del precetto della Chiesa, non in rapporto all'estensione delle facoltà di qualunque confessore che ascolti un soldato, a meno che il confessore non sia lui stesso, in modo abituale o attuale, suddito dell'Ordinario militare.

Ad b): Il parroco locale, dal sin qui detto, può assolvere dal peccato riservato all'Ordianrio locale solo nel caso che egli agisca come sostituto o come aiutante del Cappellano militare, perchè solo in tal caso la riserva non tiene e il tempo può essere prorogato. Quando però a lui si presenta un militare in quelle condizioni, egli non può assolverlo dal riservato perchè la riserva è locale e ha valore anche per i non-diocesani che si confessino in diocesi. Allo stesso modo si deve dire quando il parroco sostituisce, *iure proprio et devolutivo*, il Cappellano militare in luoghi non militari, perchè allora egli esercita il suo ministero di parroco locale su sudditi cumulativamente suoi, e non come Cappellano militare.

Ad c): La riserva, come sopra si è detto, non riguarda il penitente direttamente, ma il confessore. Perciò il quesito, così come è stato proposto, non ha ragione di esistere.

Da notarsi che in tutta la suestesa risposta si è tenuta presente la riserva stabilita *dall'*Ordinario, come il caso richiedeva, non la riserva *all'*Ordinario contenuta nel Codice. E' ovvio che la lettera anonima è l'arma più vile che solo un uomo abbietto può impugnare per scopi assolutamente ignobili.

D. Agostino Pugliese, S.d.B.

Casi di restrizione mentale rafforzata da giuramento

1. - *Rubizzo, attivista comunista, esige che la moglie, prima di recarsi alle urne, giuri che voterà per il comunismo. Essa sa che, tergiversando o rifiutando il giuramento, ne va di mezzo la pace di casa, e giura. Poi vota cristianamente.*

2. - *Tullia è prossima al matrimonio con un giovane che, prima di contrarre, esige il giuramento che essa non ha mai peccato con un altro uomo. Tullia che, pur avendo peccato in quel senso, non ha perduto la sua verginità, nel timore di essere abbandonata e soprattutto per non infamarsi per le dicerie che ne avrebbe fatto il fidanzato, giura di non aver mai peccato.*

3. - *Berta, non amplius virgo ex culpa, giura al fidanzato, che la richiede con la protesta che intende sposarla soltanto a patto che sia vergine, di avere la sua naturale integrità, e ciò al fine di non infamarsi, ma col proposito di far nascere essa stessa artificiosi motivi perchè il matrimonio non avvenga. Infatti, fatto il giuramento, Berta lascia passare del tempo, si libera dell'impegno, mantiene la sua buona fama e vive in pace.*

Si chiede: an recte in omnibus.

Ci limiteremo, nella nostra risposta, alla semplice e sola soluzione dei casi proposti, supponendo i principi morali sui quali essa si fonda: principi morali che sono sostanzialmente quelli della cosiddetta « restrizione largamente mentale ». E' infatti pacifico che, per un giusto motivo, una restrizione mentale in senso largo (supposto che essa stessa sia lecita) può anche venir confermata con giuramento. Questo dev'essere quindi, in certa maniera, valutato moralmente in base alla valutazione morale della restrizione mentale che esso viene a rafforzare e garantire. E' vero: potrebbe avvenire che vi sia una fondata ragione di usare la restrizione largamente mentale (per es., per conservare un segreto sul quale un estraneo indiscreto rivolge domande imbarazzanti), mentre manca un vero e proprio motivo di aggiungere il giuramento; ma in tal caso c'è al più una colpa leggera di imprudenza e indiscrezione, per la leggerezza con cui si giura, però il giuramento stesso è sostanzialmente buono, in quanto basato sulla verità esistente nella restrizione mentale in senso largo.

E veniamo senz'altro alla soluzione dei tre casi proposti.

1. - Nel caso di Rubizzo, che forza la moglie a giurare che voterà per il comunismo, è quanto mai evidente che si tratta di una pretesa del tutto ingiusta: perchè costrittiva della libertà di voto, sancita dalle nostre stesse leggi civili e penali, e inoltre *de re mala*, com'è il dare il voto al comunismo. La moglie ha quindi ogni diritto di difendere e salvaguardare la sua piena libertà, e, non potendo liberarsi in altra maniera dall'odiosa e ingiusta ves-

sazione, ed anche per evitare i gravi mali che ne verrebbero se tergiversasse o rispondesse alla richiesta con un aperto rifiuto, può rispondere che sì, voterà per il comunismo, e può anche giurarlo se il marito la costringe a questo. Ma le circostanze sono tali che basta un po' di intelligenza, buon senso e psicologia per capire il vero significato del « sì » che essa pronuncia: significato non di interiore adesione, docile e convinta, all'imposizione del marito, bensì di semplice espediente per liberarsi dalla sua insistenza vessatoria e per evitare mali peggiori (discordia familiare, ecc.). In modo simile noi stessi tronchiamo alle volte una discussione che sta mettendosi male, dicendo all'avversario intestardito nella sua opinione: « Ma sì, hai ragione »; e, con ciò, non intendiamo per nulla dire che ci riconosciamo nel torto, ma vogliamo semplicemente porre termine a una discussione che sta malamente trascendendo nel litigio. Tanto più è giustificato uno che, al brigante il quale lo minaccia di morte se non giura di versargli una certa somma, giura di dare tutto ciò che egli vorrà, naturalmente intenzionato invece di non dargli poi nulla.

2. - I moralisti sogliono portare, come esempio di restrizione mentale in senso largo e perfettamente lecita, la *risposta evasiva* della moglie occultamente infedele al marito che, tormentato dal dubbio o forse messo in guardia da qualche diceria, vorrebbe sapere e interroga la moglie, esigendo da lei che giuri di non averlo tradito. Le circostanze in cui la moglie giura di non aver mancato alla fedeltà coniugale — spiegano i moralisti — dànno alle sue parole e proteste un significato ben chiaro ed evidente, per chi sa capirlo. Da una parte il marito non ha alcun diritto di farle confessare un peccato occulto, mentre dall'altra la moglie può tacerlo per evitare i gravissimi mali che la sua confessione di colpa certamente provocherebbe a danno proprio e dell'intera compagine familiare: tutto ciò, mentre giustifica le sue proteste giurate di non aver tradito il marito, limitano insieme il senso di tali parole a voler semplicemente dire che essa non ha commesso nulla che sia tenuta o sia opportuno confessargli.

Queste medesime riflessioni si possono, a maggior ragione, applicare al caso di Tullia. Abbiamo detto « a maggior ragione », in quanto i vincoli tra due fidanzati sono certamente molto meno stretti che non quelli tra marito e moglie, e quindi anche comportano assai meno diritti e doveri reciproci. Perciò, se una moglie può, con restrizione largamente mentale, giurare al marito, che la interroga, di non averlo mai tradito, lo può a fortiori una fidanzata.

Si può anche giustificare la risposta di Tullia, come una di quelle risposte « *ad mentem interrogantis* » che sono nell'uso comune. Al marito scialacquatore, giocatore o bevitore incorreggibile, che insiste con la moglie per avere del denaro, questa può tranquillamente rispondere di non averne, anche se ne avesse: ma non ne ha per gli scopi di sperpero e di vizio che il marito intende nella sua richiesta, riserbandolo invece per le necessità della famiglia. Egualmente a chi domanda del denaro in prestito (un imprestito

che si sa per esperienza che non verrà mai più rimborsato), si può «*tuta conscientia*» rispondere di non aver denaro disponibile: ben inteso, non si ha denaro da impiegare in un imprestito del genere di quello che viene richiesto e sollecitato. Anche il commerciante, il quale risponde ad un cliente di non aver più un dato genere di merci, può avendo forse ancora una certa scorta che però non intende ormai più vendere, non dice nessuna bugia, intendendo dire che non l'ha più da vendere, perchè è questo il senso della domanda che gli viene rivolta. Semplici esempi che possono chiarire anche il caso di Tullia. Di solito i fidanzati, quando esigono dalla loro ragazza l'assicurazione che essa non ha mai peccato con un altro uomo, intendono avere la garanzia che essa è ancora «vergine». E, poichè Tullia, pur avendo avuto qualche rapporto con altri, non ha perduto la sua verginità, può benissimo giurare, in tale senso, di non aver mai peccato con un altro uomo.

3. - Il caso sembrerebbe qui complicarsi, per il fatto che il fidanzato fa della condizione di verginità della ragazza (condizione sulla quale chiede un'assicurazione giurata) una «*conditio sine qua non*» per sposarla. Ma, dato che Berta decide *eo ipso* di non più sposarsi con un simile pretendente, facendo in maniera che il fidanzamento venga a naufragare (come avverrà poi realmente), si semplifica ogni cosa. Rotti ormai, con tale sua decisione, i rapporti di fidanzamento e, quindi, venendo a cadere i possibili doveri di Berta verso il fidanzato (tra cui quello di non ingannarlo su un punto che egli avanza come condizione essenziale per il matrimonio), essa, per non infamarsi, può giurargli, non potendo sfuggire altrimenti alle sue insistenze, di avere la sua naturale integrità. Come nel primo caso proposto (quello della moglie di Rubizzo, costretta a giurare che voterà per il comunismo), il giuramento di Berta, attese tutte le circostanze in cui viene emesso, altro non significa se non che, per essere lasciata in pace e per evitare mali peggiori (infamia, ecc.), essa dice come vuole lui, il fidanzato, per nulla del resto, obbligata a confessargli la verità su una cosa tanto intima e personale sulla quale egli non ha nessun diritto di indagare, in quanto Berta ha ormai deciso di non sposarlo, troncando così con lui ogni rapporto di fidanzamento.

P. Alfredo Boschi, S.J.

Questioni proposte

Eccedenza tariffa diocesana.

Sono vicario cooperatore in una parrocchia di 6000 *abitanti e fra le tante mansioni ho anche quella che si riferisce all'assistenza totale degli ammalati le cui famiglie intendono ricompensare il mio servizio soltanto mediante numerose intenzioni di SS. Messe che tuttavia superano di poco ordinariamente la tariffa diocesana (Lire* 500 *invece di* 400).

Posso considerare questa sia pure leggera differenza come data "intuitu personae" ritenendo per me l'eccedenza della elemosina e versando in Curia la tariffa diocesana?

R. - Non credo che le ragioni addotte siano sufficienti per la ritenuta dell'eccedenza della tassa diocesana.

Per poterlo fare deve risultare in modo certo. Ora qui non è sufficientemente chiara la «mens oblatorum». Io penso che per maggior tranquillità di coscienza si richiederebbe una espressa dichiarazione dell'offerente, il quale nel rimettere lo stipendio maggiorato dicesse chiaramente «Le dò di più perchè se lo tenga lei come piccolo compenso».

Materia grave sul furto.

A quale somma ammonta, approssimativamente, la riparazione di un danno che si aggira "tra la materia assolutamente grave e quella relativa, considerata questa in rapporto al danno causato ad uno di media condizione".

R. - La domanda è oscura perchè non si sa se si tratta di materia «absolute gravis» o di materia «relative gravis».

Se si tratta della prima oggi si può ritenere che in un danneggiamento unico per raggiungere la somma grave bisognerebbe che si portasse un danno valutabile sulla paga *mensile media di un operaio*. Se si tratta di materia relativamente grave, essa parte da un minimo della *paga giornaliera media* di un operaio e si sposta oscillando secondo le consistenze economiche della persona danneggiata. Se si tratta di uno di media condizione, cioè nè di ricco nè di povero, bisogna vedere quale è il suo guadagno medio giornaliero. Ella in base a questi dati tragga le sue conseguenze ed applicazioni.

Can. Giuseppe Rossino

Amicizia o amore sensuale?

Un consiglio su questo caso di morale. Un sacerdote nelle opere parrocchiali è aiutato da una pia donna: così si trovano spesso e sorge tra loro familiarità e mutuo affetto naturale con segni di amicizia particolare: parole, strette di mano e perfino baci.

Sentono tentazioni ma non vi acconsentono nè questi segni influiscono per sè gravemente sulla tentazione, lo fanno "obiter", senza troppo fermarsi nè per un fine cattivo.

Si devon proibire "sub gravi" i segni di tale amicizia? Il confessore deve imporre la separazione fisica cessando dal comune lavoro oppure si può ammettere causa grave per esporsi al pericolo?

R. - Questa donna non è pia e neppure... il confratello perchè la pietà non deve dare occasione al male.

La prima opera di apostolato è salvaguardare la propria anima e darla a Dio. Questi segni di amore sensuale non possono lecitamente intercorrere fra una donna ed una persona vincolata dal

celibato. Non potrebbero neppure sussistere senza gravissimo pericolo di slittamento fra persone laichè ove non intercorra relazione di fidanzamento. Perciò l'unico consiglio da dare è quello di togliersi dall'occasione procurando di evitare questo lavoro in due da soli. Le altre precauzioni non sono freno sufficiente date le manifestazioni già intercorse fra i due.

Can. Giuseppe Rossino

Confessioni di sacerdoti.

Rileggendo il numero di giugno 1956 *della vostra Rivista, mi sono sorti alcuni dubbi riguardo alle risposte alle questioni proposte. A pag.* 337, *parlando di giurisdizione per confessioni, si conclude che i due sacerdoti che si confessarono tra di loro,* anche sapendo di non avere giurisdizione, *fecero una confessione valida in base all'errore comune. Siccome erano in un santuario, non difettavano confessori autorizzati, e i due fecero perciò la confessione reciproca per un motivo privato, contro le disposizioni chiare della Chiesa e che essi conoscevano, perchè* sapevano di non aver giurisdizione. *Come si concilia allora il bene spirituale dei due, con una così palese e conscia disobbedienza alle disposizioni gravi in materia di giurisdizione? Allora che ci sta a fare il can.* 2366 *nel C.I.C.? Non diventa una disposizione inutile? I due sacerdoti suddetti, fecero una confessione valida...; la fecero anche lecita?*

E' una cosa da raccomandarsi, la confessione fatta ordinariamente tra due sacerdoti, che si assolvono a vicenda? Si faccia attenzione, che si dice ordinariamente, *e non in casi di necessità o anche di utilità; solo saltuariamente.*

R. - La domanda riguardava la validità.

La liceità non era in questione. Perciò non credo che le ragioni addotte siano cogenti. E' un caso che si trascina da anni. Nella soluzione di «Perfice», anno 1956, pag. 337, si distingue fra confessione fatta ove non c'è l'errore comune perchè manca anche un fatto esterno capace di creare una base all'errore comune di diritto, cioè un fatto tale che sia in grado di far cadere in errore una comunità.

Se invece le confessioni avvennero in chiesa e al pubblico confessionale ove la gente circola, non vedo come si possa negare che intervenga il can. 209 almeno secondo una forte corrente di giuristi.

L'obbiettante dice che la giurisdizione è supplita dalla Chiesa solo per il bene comune e non per il vantaggio privato di due confratelli. Siamo perfettamente d'accordo.

Ma se i due confratelli pongono le condizioni per l'errore comune, ecco che anche la loro confessione può usufruire della validità. Sarà illecita per aver provocato senza giusto motivo l'errore comune; ma è valida. Infatti supponga l'obbiettante che dopo il confratello siano venuti a confessarsi i fedeli che circolano nel Santuario: come si può dire che la confessione è nulla? E se vale per i fedeli che ignorano, perchè non vale per il confratello che

sa? Io non vedo come si possa sfuggire a questa conclusione. Mi spiego ancora con un caso: Tizio, cattivo sacerdote, si caccia in un confessionale di pubblica chiesa senza giurisdizione e si confonde coi confessori autorizzati, confessando il giorno stesso di Pasqua. Caio si confessa da Tizio pur sapendo che non ha giurisdizione. Perchè non può usufruire anch'egli del can. 209?

Ecco il senso della mia soluzione se non si vuol cavillare.

Can. Giuseppe Rossino

Intenzione ed elemosina di Messa.

Temistocle, Sacerdote, accetta l'impegno di celebrare una S. Messa per i defunti di una pia persona la quale, promette che darà la sua offerta a Messa celebrata.

Temistocle, mentre va all'altare, mette la seguente intenzione: se riceverò l'offerta, la Messa va per l'offerente, diversamente, ad mentem Superioris.

Il proponente non vede chiaro questo modo di fare. Che ne dice Perfice Munus?

R. - La faccenda non è proprio chiara.

Io penso che l'applicazione della Messa per i defunti della Pia Persona sia nulla, perchè l'effetto dell'applicazione dovrebbe rimanere *sospeso* fino all'avverarsi della condizione futura e libera cioè la consegna dello stipendio. E' vero che Dio sa già se lo stipendio sarà consegnato o meno, ma la condizione posta dal celebrante si porta al futuro contingente e non all'onniscienza di Dio.

La stessa formulazione dell'intenzione indica la sua invalidità; infatti il celebrante dice « se *riceverò* l'offerta la Messa *va* per l'offerente; diversamente *ad mentem Superioris* ». Come posso disporre ora di un frutto se l'intenzione è legata ad una condizione futura incerta?

Vi è poi l'altra alternativa cioè l'applicazione ad *mentem Superioris*. Io credo che almeno questa applicazione sia valida perchè il religioso ha l'intenzione abituale di non lasciar cadere nessuna intenzione e quindi se manca una intende sostituirsi quella solita ad *mentem Superioris*. In sostanza se la Pia Persona offrirà l'offerta resterà l'obbligo di applicare una S. Messa applicandola in modo da non lasciar scoperto nessuno dei due oneri. E sarebbe anche più sicuro (non credo però sia obbligatorio) applicare con intenzione condizionata una S. Messa per assicurare che anche quella applicata ad *mentem Superioris* sia certamente soddisfatta. Per questo basterà mettere una seconda intenzione condizionata quando si applica la Messa per sè come fa ogni buon Sacerdote. Intanto si procuri di non creare simili grovigli con cui si metterebbe in imbarazzo, se fosse possibile, anche lo Spirito Santo.

Digiuno eucaristico.

Tra alcuni Sacerdoti è sorta una questione che può essere un bizantinismo, ma che dal lato pratico può aver la sua importanza.

Alcuni sostengono che l'ora di digiuno richiesta prima dell'inizio della Santa Messa va presa in senso stretto, per cui nessun Sacerdote normalmente può iniziare la S. Messa un solo minuto prima.

Altri li tacciano di rigorismo e affermano che l'ora va intesa in senso meno stretto e nulla vieta che un Sacerdote termini effettivamente l'ora del digiuno circa all'offertorio...

Quid dicendum, dato che casi imbarazzanti possono capitare sia in giorni feriali sia in domenica?

R. - La risposta è data dallo stesso « Motu proprio » di Pio XII di s.m. Il digiuno va calcolato dall'inizio della Messa. Non c'è nessuna discussione che valga contro un testo chiaro di legge trattandosi di chi celebra. Per i fedeli si calcola un'ora dalla S. Comunione.

Can. Giuseppe Rossino

De motu pravo.

Iuvenis quidam confitetur se, ex cogitationibus vel ex tactibus aut aspectibus, motus carnis passum esse.

A confessario interrogatus num motus inordinatos cum delectatione incompleta coniuncta sint, poenitens negat.

Confessarius iudicium de gravitate vel lenitate motuum suspendit, cum in "de sexto" lexisset: "Motus carnis intelligitur a) *genitalium erectio;* b) *cum delectatione incompleta coniuncta".*

Quaeritur utrum ad verum motum carnis a) *et* b) *requirantur, an solum* a) *sufficiat.*

R. - Motus carnis potest esse naturalis vel non sive naturalis sive arte excitatus motus carnis consistit in erectione genitalium; at si est naturalis, id est fluxu sanguinis vel calore sponte excitatus, absque voluptate fit; sin minus delectatio erectionem comitatur. Non loquor de naturali erectione quae est spernenda. De alia hoc dicendum. Si est voluntaria directe et directe quaesita est semper grave peccatum; si est involuntaria aut indirecte quaesita judicari debet ex causa proportionata agendi, ex gr. Calueum, lectio necessaria etc. seclusa semper prava intentione vel consensu.

Battesimo a bambini di cattivi cristiani.

1) Può un Parroco negare il S. Battesimo a un bambino solo perchè i genitori sono cattivi cristiani e vivono male? Può essere questo un castigo ai genitori stessi affinchè si emendino? Può essere un mezzo per invitare gli altri genitori a vivere da buoni cristiani per non incorrere in detta sanzione? Quali sono, se vi sono, i casi in cui si può, o si deve, negare il S. Battesimo ai bambini?

2) Se detti genitori, che vedono negato il S. Battesimo alla loro creatura innocente, la battezzassero essi stessi, privatim, e con

acqua naturale, peccherebbero gravemente? Questo Battesimo sarebbe invalido. C'è chi dice di sì.

R. 1 - Il parroco non può negare il Battesimo ad un infante presentato dai parenti solo perchè i genitori *vivono male*. Di questo passo non si dovrebbero battezzare nè i figli di concubini, nè di chi bestemmia, nè di chi trascura i suoi doveri come la Pasqua etc. Questo sistema, anche attuato allo scopo buono di far ravvedere i genitori o altri, non è da approvare perchè si serve di una ingiustizia colpendo un innocente che ha diritto al Battesimo ed al Paradiso.

Il Battesimo si deve negare solo nel caso che non si possa per nessuna via provvedere all'educazione del battezzato. Se fosse così il battezzato non avrebbe nessun vantaggio col Battesimo, cui farebbe solo disonore vivendo senza fede e senza grazia in età matura. Ma è difficile che si verifichi il caso da noi perchè, o un parente o un Sacerdote saranno sempre in grado di provvedere, anche nascostamente, all'educazione ed istruzione del bambino. Però in ogni caso l'infante deve essere battezzato se è in pericolo di morte.

R. 2 - Se i genitori procedono al Battesimo in punto di morte non sono da riprovare. Se fuori di detto pericolo sono da riprovare perchè dovevano rivolgersi ai Superiori. In ogni caso il Battesimo è certamente valido « coeteris paribus ».

Can. Giuseppe Rossino

Abbonamento alla Radio e coscienza.

Il Rev. Canonico G. Rossino, nel "Perfice Munus!" del Giugno 1955, *pag.* 350 *risponde che non è da lodarsi uno che da qualche anno non sta in regola col canone di abbonamento radio, ma è da escludersi il peccato grave.*

Desidererei chiarificati alcuni dubbi al riguardo.

a) *Bartolomeo (del quesito riferito) non ha commesso peccato grave perchè non ha raggiunto materia grave (infatti non ha pagato l'abbonamento solo* per qualche *anno) oppure perchè l'abbonamento radio è da considerarsi come un'imposta indiretta e quindi come una legge* penale?

b) *Se Bartolomeo non volesse mai mettersi in regola col suddetto canone, oppure se per dieci o quindici anni riuscisse ad eludere l'obbligo di pagare, commetterebbe peccato grave?*

R. - La radio deve essere equiparata alla luce elettrica od al gas? A me non sembra. Nel caso della *luce* e del *gas* vi è un vero consumo dell'energia erogata e quindi un debito di *giustizia*. Nel caso della radio io non vedo una chiara lesione della giustizia *commutativa*. C'è chi l'afferma e con fondate ragioni, perchè l'utente della radio gode di un servizio che deve pagare. Ma a me sembra che possa catalogarsi fra le imposte indirette e il fisco deve sorvegliare perchè nessuno sfugga al pagamento. Questa mi sembra

anche la coscienza della massa. Però è sempre meglio essere in regola coi pagamenti e fare opera di persuasione perchè gli utenti siano sensibili a questa *educazione sociale*. Ma io non mi sentirei di negare l'assoluzione agli ostinati che attendono la costrizione della legge.

Elemosine di Messe.

1) *Una Americana mi consegna 5 dollari per Messe: quante Messe debbo applicarle?*

2) Un'altra mi manda, dall'America 20 dollari per aver celebrate Messe in suffragio delle anime dei suoi defunti. Mi elenca i nomi dei defunti che raggiungono il numero di dieci e infine mi dice: "Io non so quanto costa una Messa, se il denaro non basta me lo faccia sapere e gliene manderò dell'altro".

Si domanda: quante messe debbo applicarle? E se il numero dei defunti fosse ancora minore di dieci come è successo in un altro caso della stessa signora che aveva mandato pure 20 dollari colla medesima "finale"?

R. 1 - A me sembra che si debbano celebrare tante Messe quante corrispondono alla tassa diocesana locale, cioè del luogo ove si celebrano le Messe. Infatti se non risulta da altri capi che l'offerente intendeva Messe fisse o Messe secondo la tariffa della Chiesa di cui Lei è titolare si presume che l'intenzione sia quella di far celebrare Messe libere alla tassa diocesana. Se questa soluzione non garba non si ha che da interpellare in merito l'interessata perchè esprima chiaramente il suo pensiero.

R. 2 - I dollari sono 20, le Messe sono per i defunti elencati tassativamente in numero di dieci: dunque è chiaro che le Messe sono dieci *neque plus neque minus*. Io non trovo alcuna difficoltà. E' vero che dice di avvisare se il denaro non basta; ma questo è più un complimento e una cortesia che una vera richiesta; infatti le dieci Messe ci stanno nei venti dollari.

Se poi il numero fosse minore di dieci vuol dire che intende un numero minore di Messe a meno che abbia detto di celebrare delle Messe per tutti insieme i defunti elencati; in questo caso l'intenzione sarebbe di celebrare tante Messe per tutti alla tariffa diocesana. Ma a me sembra che elencando i nomi intenda anche fissare una Messa per ognuno.

Can. Giuseppe Rossino

Sacramenti sub conditione?

Tizio Sacerdote è chiamato urgentissimamente presso Caio, marxista ex professo, agitprop, il quale colpito da sincope cardiaca, quando arriva Tizio Sacerdote, non dà più segno di vita. Tizio gli amministra l'estrema unzione sub conditione et unica unctione e gli dà l'assoluzione sub conditione: parimenti al momento dei funerali non permette che il Sacerdote accompagni la salma al cimitero. Recte egit an non?

R. - Se realmente Caio era marxista conosciuto come tale e si sapeva anche che delle sue idee faceva propaganda, per essere seppellito con sepoltura ecclesiastica dovrebbe ritrarre prima la sua professione di marxista o dare segni di pentimento. Infatti il marxista è da ritenere *pubblico peccatore* se è noto come tale. La classifica è una esigenza del decreto del S. Ufficio del 1949. Nel caso presente una vera e propria ritrattazione non ci fu e neppure non risultano segni di pentimento. Dunque... L'aver ricevuto i Sacramenti in stato di inconscienza non è sufficiente per dimostrare la sua ritrattazione perchè Caio ha ricevuto passivamente i Sacramenti, senza manifestare la sua volontà. Il Sacerdote ha fatto bene ad assolverlo e dargli l'Olio santo; ma noi « Sacramenta damus, securitatem non damus ». I Sacramenti si negano solo a coloro che positivamente li rifiutano o ne sono certamente indegni. Caio non era più in grado di fare questo rifiuto.

Can. Giuseppe Rossino

Varie questioni di Morale.

1) Un mio ex parrocchiano si trova da sei anni a Milano tra le Guardie di Finanza. Intende contrarre matrimonio con una mia parrocchiana (nella mia parrocchia). Chiedo lo stato libero della Diocesi di Milano. Il Cappellano militare manda il giuramento suppletorio accompagnato da una lettera nella quale dice che "per i militari il giuramento suppletorio vale come Stato libero". E' vero? Come dovremmo comportarci?

2) Tizio contrae matrimonio con Caia, hanno due figli. Caia ha un forte esaurimento tanto che viene ricoverata in un Ospedale Psichiatrico. Rimandata a casa "come" guarita ogni tanto subisce delle forti crisi. Donna buona e pia si accosta ai sacramenti. Il confessore zelante a Caia che si confessa di onanismo per colpa esclusiva del marito (il quale marito sa che una nuova maternità aggraverebbe il forte esaurimento e quindi non intende aver figli, nonostante le preghiere della donna) parla a tinte fosche di inferno, fuoco eterno, di dannazione, tanto che la donna rimane atterrita e piange continuamente. Quale dev'essere il comportamento della donna e quale quello del confessore in situazioni simili?

3) Gli Ecc.mi Ordinari della Regione hanno ottenuto dalla S. Sede la facoltà di imporre a parroci di celebrare "ad mentem Ordinarii" invece che "pro populo". L'Ordinario poi, nella sua intenzione, stabilirà i giorni nei quali l'applicazione sarà "pro populo" o "pro seminario". A parte il fatto (psicologico) che il parroco non sa quando la Messa è per il suo gregge — diciamo la verità psicologicamente ci si rimane male: celebro per chi? — si è ancora obbligati a celebrare nella Chiesa parrocchiale, in quel giorno ecc.?... Non sarebbe stato meglio che l'Ordinario comunicasse la sua intenzione ai parroci? Almeno sanno quando la Messa è veramente "pro populo". Sono d'accordo per l'aiuto al Seminario, ma non sarebbe male che in un giorno di precetto il parroco

applicasse per la sua santificazione. Il Sinodo dice: "Parochi et sacerdotes finitimarum dioeceseon, facultate delegata pollentes, confessiones audire valent in paroeciis finitimis nostrae dioeceseon". La parrocchia confinante A, è stata divisa ed è stata costituita la parrocchia B. Dalla divisione risulta che la parrocchia A, non confina più con la parrocchia di S. Gabriele. Questa facoltà rimane ancora dopo la divisione, oppure si richiede una nuova facoltà dai Vescovi delle due diocesi?

R. 1 - Siccome per i militari si richiede regolare autorizzazione per procedere al matrimonio, c'è da sperare che il Cappellano militare abbia agito con le debite cautele per accertarsi della libertà di stato. Ella creda al testo qualificato fino alla concorrenza di dati che possano mettere in dubbio il valore della sua attestazione. Io non sono in grado di sapere se per i militari basti il giuramento suppletorio, trattandosi di prassi riguardante le forze armate. C'è da credere che i Cappellani militari abbiano istruzioni particolari dalle competenti Autorità Ecclesiastiche. Per maggior certezza ricorra all'Ordinariato Militare.

R. 2 - Non era il caso di aggravare sempre di più il miserando stato di una donna che, dopo tutto, sembra di coscienza delicata e ben formata. La soluzione è delle più facili. Il Confessore dica alla penitente che avvisi suo marito di regolarsi bene nell'uso del matrimonio e poi essa non faccia nulla di contrario alla legge di Dio da parte sua; essa cioè deve regolarsi bene come tutte le donne oneste. Se il marito ostinato continua a regolarsi male, essa non è più responsabile e conseguentemente non è più tenuta a confessarsi di ciò e può accostarsi ai Sacramenti, poichè essa presta una cooperazione passiva e giustificata dalla necessità della vita coniugale. Perchè rimproverare ad una donna una colpa non sua? E perchè minacciarle una sanzione così grave come l'Inferno se essa non può ottenere dal marito una vita corretta? Non è ciò una ingiustizia, consumata forse per ignoranza, ma che non cessa di essere tale?

R. 3 - *Stet mandatis* il querelante... e si persuada che il miglior mezzo per santificare il gregge è l'obbedienza. Infatti il presente non è un quesito di morale; ma una lagnanza mossa contro i legittimi Pastori. Mi si presenta l'occasione che colgo a volo di ricordare che le anime furono affidate prima ai Vescovi e poi subordinatamente ai Vescovi, anche ai parroci che sono i cooperatori dell'Ordine Episcopale. «Perfice Munus!» non è un tribunale nè di prima istanza nè di appello.

R. 4 - La risposta è molto semplice. Il testo del sinodo dice che possono udire le confessioni nelle parrocchie confinanti; se dopo lo smembramento la parrocchia A, non è più confinante con la diocesi, cessa la facoltà promanante dal Sinodo. Si provveda adunque con un ricorso perchè si autorizzino i confessori dai rispettivi Vescovi delle parrocchie interessate e non più confinanti.

Can. Giuseppe Rossino

Potestas iurisdictionis exercenda extra territorium

Albertus, Vicarius Generalis, Silvio parocho concedit licentiam ducendi peregrinationem dioecesanam ad aliquod sanctuarium in alia dioecesi. Licentiae datae addit haec verba: «etiam tibi, Silvio, delego potestatem audiendi in hoc sanctuario confessiones omnium dioecesanorum meorum eosque dispensandi a lege ieiunii, si adsit causa sufficiens. Albertus has delegationes facit hac ratione ductus: habeo potestatem absolvendi a peccatis dioecesanos meos ubique terrarum, C.I.C. can. 881, § 2. Habeo etiam potestatem dispensandi a lege ieiunii et abstinentiae dioecesanos meos ubique terrarum, vi scilicet cc. 1245 et 201 § 3, qui statuit «potestas voluntaria exerceri potest extra territorium». Utraque potestas est *ordinaria*. Nam quod ego possum dioecesanos meos ubique terrarum dispensare a lege ieiunii et abstinentiae, et absolvere, hoc est quia habeo officium Vicarii Generalis, cui officio ius adnexit has potestates. Nullus homo mihi has potestates concedit. Sed insuper non solum ego, sed omnes vicarii generales habent has potestates. Et habent has potestates sicut habent potestates alias vi officii. Codex non dicit quidem «Vicarii Generales possunt», sed hoc est quia has potestates concedit non tantum vicariis generalibus, sed etiam episcopis residentialibus, parochis pluribusque aliis. Sed omnes sunt *officia* habentes, secus non haberent potestatem ordinariam. Codex potuisset idem statuere dicens: Episcopi, Vicarii generales, parochi, etc. possunt proprios subditos absolvere ubique terrarum. Brevitatis causa usus est nomen collectivum: qui potestatem habet absolvendi ordinariam. Si autem potestas haec est ordinaria, possum eam sive ex toto sive ex parte aliis delegare ad normam c. 199. In iure enim nihil aliud seu in contrarium cavetur.

Quid dicendum de hac argumentatione?

Albertus aliquos committit errores. Potestas ordinaria Vicarii Generalis (sicut et potestas ordinaria Episcopi) ut sic seu in quantum est ordinaria restringitur ad territorium proprium. Codex seu ipsum ius Vicario Generali (et aliis) insuper concedit quaedam, scilicet exercitium potestatis dispensandi etiam extra territorium et exercitium potestatis absolvendi a peccatis (dummodo ordinariae) etiam extra territorium. Huiusmodi concessiones non sunt proprie iuris statuta, quibus conceditur aliqua *potestas*, sed quibus permittitur et simul possibile redditur *exercitium potestatis iam habitae* ultra limites territorii.

In iure Codicis distinguuntur potestas ipso iure adnexa officio; deinde duas alias potestates, scilicet potestas *a iure* data personis et *ab homine* data personis. In primo casu potestas est ordinaria. In duobus aliis casibus non est ordinaria, sed delegata, illic delegata a iure, hic delegata ab homine.

Duo exempla potestatis *delegatae a iure* habentur in cc. 882 et 883. In c. 882 potestas absolvendi ipso iure conceditur cuilibet sacerdoti erga fidelem in periculo mortis constitutum. In c. 883 po-

testas absolvendi ipso iure conceditur sacerdotibus iter maritimum arripientibus, dummodo a proprio Ordinario vel... rite acceperint facultatem audiendi confessiones. In utroque canone agi de potestate *delegata* iam apparet eo quod canon respicit multos sacerdotes qui nullum prorsus habent officium ecclesiasticum.

Codex autem seu ipsum ius etiam potest similem potestatem delegare seu *delegatione a iure* concedere non omnibus sacerdotibus, sed sacerdotum coetui determinato. Huiusmodi determinatio fieri potest indicatione alicuius vel aliquorum officiorum. In hoc casu potestas non necessario est potestas *adnexa officio*. Potest esse adnexa officio, sed etiam fieri potest ut potestas *immediate* detur personis; personae autem designentur mediante officio (vel officiis). Quid in casu concreto sit voluntas Legislatoris lege manifestata seu sensus legis deducere debemus ex aliis elementis, applicantes normas solidae interpretationis. Hanc doctinam elucidare nos iuvat ope c. 883. Fieri potuit ut Legislator potestatem, quae nunc concessit *cuilibet* sacerdoti iter maritimum arripienti, concedere voluisset solis Ordinariis loci, aut solis Ordinariis loci et parochis; eodem tamen modo, scilicet *delegatione a iure*. In tali casu verba canonis essent: Ordinarius loci (et parochi) iter arripientes maritimum, possunt toto itinere quorumlibet fidelium confessiones excipere... etc. Sed in hoc casu personae quibus delegatio fit exprimerentur quidem designatione officii, sed potestas non esset ordinaria seu officio adnexa. Potestas concessa esset delegata *personis*; tamen *a iure*. Qui hoc non admitteret deberet negare Legislatorem posse ipso iure potestatem delegare personis quae habent officium, indicatione officii eos distinguentes ab aliis, quibus concessione non fit. Haec negatio non esset rationabilis.

Exemplum huiusmodi delegationis a iure, factae indicatione personarum mediante saltem implicita officii indicatione, est c. 881 § 2. Qui habet potestatem ordinariam absolvendi a peccatis, habent potestatem cuius exercitium est restrictum ad proprium territorium, vi c. 201, § 2, qui est norma generalis pro potestate iudiciali. Potestas absolvendi a peccatis est potestas iudicialis. Relate ad eos autem qui habent potestatem ordinariam absolvendi c. 881 idem facit quod relate ad sacerdotes in aliquo territorio potestatem absolvendi habentes facit c. 883. Idem quoad substantiam. Ipsum ius concedit huiusmodi sacerdotibus potestatem absolvendi extra territorium pro quo obtinuerunt potestatem, quoties iter maritimum arripiant. In utroque casu autem (c. 883 et c. 881 § 2) agitur de potestate concessa *personis* et non de potestate adnexa *officio*.

Propter hoc tam c. 883 quam c. 881 § 2 eodem modo procedunt. Prius designat personas de quibus agitur seu quibus conceditur aliquid (qui iter maritimum arripiunt; qui potestatem habent ordinariam); deinde statuunt quod hi possunt ipso iure absolvere a peccatis extra territorium pro quo habent potestatem (fideles cum ipsis navigantes; proprios subditos ubique terrarum). Concludendum est potestatem absolvendi extra territorium in Vicario Generali esse potestatem delegatam a iure; non potestatem ordinariam.

Idem autem non valet de potestate dispensandi a lege ieiunii, ad normam c. 1245. Nam potestas dispensandi est potestas *voluntaria*. Haec per se non est restricta ad territorium, sed ubique exerceri potest, dummodo ut patet exerceatur in subditos. Subditi autem Vicarii non sunt omnes fideles in quos ipse vel delegatus eius extra territorium incidit. Vicarii Generalis extra territorium suum degentis subditi sunt tantum ii, qui in territorio Vicarii proprium domicilium habent vel quasidomicilium.

Quid ex his dictis sequitur pro facultate delegandi?

Ad potestatem dispensandi quod attinet Vicarius Generalis potest Silvio parocho delegatione concedere potestatem dispensandi a lege ieiunii ad normam c. 1245 omnes diocesanos suos. Tamquam parochus Silvius potest solummodo dispensare proprios paroecianos (et illi qui actu in territorio suo commorantur). Quaestio utrum Vicarius Generalis possit Silvio etiam delegare potestatem dispensandi extra territorium existentes, est omnino inanis et absque valore practico. Nam potestas delegata ad dispensandi omnes dioecesanos iam per se in eos exerceri potest extra territorium (c. 201 § 3) (1). Nam subditi delegati quoad exercitium potestatis delegatae sunt subditi delegantis, nisi delegans apponat clausulam restringentem. Quoad potestatem dispensandi error Alberti non est quod putat Silvium nunc possit dispensare extra territorium, sed quod putat ad hoc necessariam esse ut deleget suam specialem potestatem dispensandi extra territorium. Exercitium potestatis dispensandi extra territorium non dependent a quaestione utrum haec potestas sit ordinaria an delegata aut subdelegata, etc. Haec potestas, concessa pro hoc territorio, in subditos superioris huius territorii exerceri potest extra territorium, vi c. 201 § 3. in solos subditos autem vi c. 201 § 1.

Quoad potestatem absolvendi, res aliter se habet. Ut quis delegare possit potestatem, non necessarium est ut potestas sit ordinaria. Etiam potestas delegata ab Apostolica sede (sub quo comprehenditur potestas delegata a iure) subdelegari potest sive ad actum sive habitualiter, nisi subdelegatio sit prohibita. Quaestio igitur utrum Alberti potestas absolvendi subditos extra territorium sit ordinaria an delegata, nullum momentum habet pro facultate (sub) delegandi. Error quem committit Albertus est alius. Ipse considerat facultatem c. 882 § 2 sibi concessam tamquam potestatem *specialem*, habitualiter sibi concessam, *iuxta* potestatem absolvendi in proprio territorio. Sed res ita non se habet. Vicarius Generalis habet tantum potestatem ordinariam absolvendi in proprio territorio. Vi huius potestatis ipse est « vir potestatem absolvendi habens ordinariam ». De huiusmodi autem viris c. 882 § 2

---

(1) Responsio est negativa ob primam rationem ob quam potestas absolvendi extra territorium delegari nequit. Si autem responsio esset affirmativa, unica applicatio haberetur in casu quo Ordinarius loci vellet sacerdoti delegare potestatem dispensandi *solum* extra territorium et non *in* territorio. Haec esset voluntas ridicula.

statuit: absolvere possunt subditos ubique terrarum, seu etiam extra territorium. Huiusmodi autem qualitas « praeditus potestate ordinaria absolvendi » Albertus tranferre nequit ad Silvium, ita ut Silvius delegatione fiat potestate *ordinaria* praeditus; nam delegatione Silvius fit potestate *delegata* praeditus. Potestas ordinaria est delegabilis, sed non transferibilis *utpote ordinaria*. Potestas absolvendi extra territorium restringitur ad eos « qui ordinariam habent potestatem absolvendi ».

Haec est prima et specifica ratio ob quam Albertus nequit facere quod putavit se posse: dare Silvio potestatem audiendi confessiones dioecesanorum suorum extra territorium.

Quaerere autem possumus utrum detur, alia ratio magis generalis, scilicet: clausula canonis 199 § 1 aut 2? Haec quaestio non habet responsionem scientificam *facilem*. Pacificum est potestatem audiendi confessiones fidelium non esse delegabilem aut subdelegabilem ex parte eorum qui non sunt Ordinarii loci, salva ut patet speciali concessione. Etiam certum est quod ratio huius nulla esse potest nisi haec: circa delegationem huius potestatis in specie aliud iure cavetur aut subdelegatio prohibetur (c. 199). Impossibilitas (sub) delegandi hanc potestatem, quae vi normae generalis canone 199 statutae esset delegabilis, debet habere suam causam in iure. Insuper certum est quod in nullo canone *explicite* aliud cavetur aut subdelegatio prohibetur. Proprie quoad parochum, habetur declaratio authentica eum non posse delegare potestatem audiendi confessiones quam tamen habet ut ordinariam. Attamen non in dubium vocatur hanc interpretationem authenticam verba legis in se certa declarare et non esse restrictivam ius hucusque vigens (c. 17) (2). Sequitur ut *implicite* aliud caveatur. Tunc quaerendum est ubi? In quo canone vel canonum complexu? Hodie plures canonistae respondent: in c. 874, in verbis scilicet: iurisdictionem delegatam ad recipiendas confessiones ... confert Ordinarius loci in quo confessiones audiantur. Mihi tamen videtur quod hac interpretatione verbis canonis tribuitur sensum quem non habent. Sensus canonis esse videtur: fons iurisdictionis in dioecesi exercendae est Ordinarius huius dioecesis et *non alius superior*, in specie non superior religiosorum exemptorum pro sacerdotibus sui ordinis. Hi superiores enim habent iurisdictionem a Sancta Sede seu a iure. Antiquitus hac iurisdictione ipsi superiores et subditi ab ipsis delegati absolvere potuerunt etiam fideles, ad proprium ordinem religiosum minime pertinentes. Sub iure Codicis hoc fieri nequit (3). Fons unica iurisdictionis delegatae est Ordinarius loci. Sed tam potestas ordinaria parochi quam potestas delegata aliorum derivatur ab Ordinario loci. Ipse constituit parochos; ipse aliis sacerdotibus delegat iurisdictionem ad audiendas confessiones. Canon

(2) Vigens scilicet sive quia lex certe statuebat aliud ius sive quia lex erat dubia, (c. 17 et c. 15). Confer: L. Bender. *Dubium iuris in c.* 15, in *Ephemerides Iur. Can.* 1955.

(3) Iam per multum tempus ante Codicem hoc iam erat sic. Vide: L. Bender, *Potestas ordinaria et delegata*, Romae (apud Desclée) 1957, n. 40.

autem 874 nullatenus declarat (sub) delegationem huius iurisdictionis fieri non posse secundum normas generales valentes pro qualibet iurisdictione. Ni fallor, auctores numquam tam facile canoni 874 tribuissent hunc sensum restrictivum libertatem delegandi, si non aliunde habuissent certitudinem hanc potestatem non esse delegabilem aut subdelegabilem nisi ab Ordinario loci. Sed unde oritur haec certitudo?

Mihi videtur quod explicatio scientifica est haec. Legislator cum codificatoribus voluit in hac materia ius (in forma canonum) statuere traditionale seu vigens ab antiquo tempore, practice iam a Concilio Tridentino. Voluit ideo etiam statuere ius sicut nunc ab omnibus admittitur quoad delegationem et subdelegationem potestatis audiendi confessiones fidelium. Sed non sufficienter attendit ad consequentias quas habent normae generales contentae in c. 199, applicatae delegationi iurisdictionis ad audiendas confessiones. Huius defectum non curaverunt in titulo « De Poenitentia », capite I clare « cavere aliud » seu « prohibere (sub) delegationem ». Nihilominus totus complexus canonum hoc capite contentorum et notatim cc. 877, 878 § 2, 880 § 1 sufficienter manifestant voluntatem Legislatoris, voluntatem scilicet statuendi ius ante Codicem vigens. Hi canones enim, praescribentes alias res, supponunt ideoque implicite vel tacite statuunt Ordinarium loci et superiores religiosi exempti (qualibet pro sua provincia) ad normam cc. 874 § 1 et 875 § 1 esse solos qui possunt potestatem audiendi confessiones aliis concedere seu delegare. Quare e.g. ipsis *solis* praescribunt vigilantiam de idoneitate sacerdotibus quibus delegant et non aliis, si etiam alii possent delegare independenter ab ipsis? Non c. 874 in se, sed totus complexus canonum manifestant voluntatem Legislatoris restringendi facultatem delegandi hanc potestatem ad Ordinarium loci.

Haec interpretatio iuris confirmatur ex eo quod ex interpretatione canonis 874 quam reiecimus etiam sequeretur quod Ordinarius loci nequiret parocho dare facultatem delegandi nec aliis sacerdotibus facultatem subdelegandi. Nam etiam tunc haberetur potestas delegata, sed non delegata ab Ordinario loci (4).

Conclusio.

Etiam vi clausulae « nisi aliud iure caveatur aut subdelegatio prohibita » sequitur quod Vicarius generalis nequit delegatione vel subdelegatione alicui sacerdoti concedere potestatem audiendi confessiones in territorio alius Ordinarii loci, etiamsi ageretur de dioecesanis propriis Vicarii Generalis. Vi capitis I « De ministro

(4) A.v. Ordinarii concedentes hanc facultatem delegandi (eamque saepe concedunt parochis singulis) concederent aliquid quod est canoni 874 seu iuri communi contrarium: « potestas delegata concedit Ordinarius loci *exclusive* ». Nam si sensus *exclusivus canonis* 874 *impediret* parochos ne delegent, impediret etiam Ordinarios loci ne parochis concedant facultatem delegandi.

sacramenti poenitentiae » solus Ordinarius loci in quo confessiones excipiuntur delegatione sacerdoti concedere potest iurisdictionem requisitam.

In facto.

Vi concessionis factae ab Alberto Silvius potest omnes dioecesanos Alberti in loco peregrinationis extra dioecesim dispensare a lege ieiunii ad normam c. 1245. Sine hac concessione Silvius posset dispensare solos proprios paroecianos. Nam alii non sunt sui subditi. Facti sunt sui subditi in materia dispensationis virtute delegationis ab Alberto facta. Non tamen Silvius absolvere potest omnes dioecesanos, sed tantum suos subditos seu paroecianos proprios. Ut alios absolvere possit, indiget iurisdictione concessa ab Ordinario loci ad quem pertinet sanctuarium in quo commorantur.

P. L. Bender, O.P.

Impedimento matrimoniale di impotenza

OCCLUSIONE DEI CANALI SPERMATICI E VAGINISMO

Visione storica.

La legge romana non riconobbe l'impotenza come causa di nullità o di inabilità, unica eccezione fu per gli spadoni ai quali fu vietato il matrimonio come era vietato agli impuberi. L'imperatore Giustiniano stabilì che la sposa potesse ripudiare il marito se dopo due anni di matrimonio si dimostrava incapace di rapporti. Questo periodo fu esteso più tardi a tre anni e forma la base del periodo triennale del Diritto Canonico. Il primo accenno dell'impotenza lo troviamo nel VII sec. Teodoro di Canterbury (690) stabilì che la sposa potesse cercarsi un altro marito se il primo fosse impotente. Questo fu accettato dai concili francesi del sec. VII, ma questo trattamento dell'impotenza relativa fece sorgere la divisione delle opinioni riguardanti il sigillo del matrimonio.

1) La copula sostenuta da Hincmar A Rems e Graziano.

2) Consenso, sostenuto da Pietro Lombardo.

Il Decreto di Graziano del 1140 non esaminò la causa di impotenza, ma dichiarò che il matrimonio potesse sciogliersi per l'impotenza del marito. Circa l'impotenza della donna la posizione del sec. VIII non è chiara. Nel caso di impotenza per causa di maleficio la coppia fu esortata al digiuno e alla preghiera. Se ciò risultasse inutile si potrebbe venire alla separazione a meno che non fosse la moglie causa del maleficio.

Per Graziano l'impotenza fece il matrimonio dissolubile per causa di non consumazione. Dopo Graziano le opinioni sono molto discor-

danti e la coppia fu generalmente consigliata a vivere come fratello e sorella. Alessandro III (1159) constatò che questa era la procedura ordinaria della Chiesa. Clemente III (1181) constatò che la Chiesa non scioglie il matrimonio per impotenza di una delle parti e potrebbe costringere a rimanere uniti come fratello e sorella per mezzo della censura ecclesiastica.

Alessandro III nel 1178 adottò la teoria francese sul consenso come sigillo del matrimonio e l'impotenza di una delle parti come impedimento dirimente.

Nelle decretali di Gregorio IX fu adottato l'esperimento triennale e il testimonio « septimae manus ».

Nel XIV-XV la freddezza se permanente fu considerata come impotenza assoluta, anche la quasi freddezza se abituale e incurabile, e anche le « mulieres causae » e coloro che soffrivano « arctatio » incurabile furono considerate impotenti dai medici. I teologi considerarono la freddezza l'arctatio e le mulieres clausae come impedimento dirimente.

Il Concilio di Trento non considerò il problema. Nel sec. XV-XVI i teologi differirono nel concetto di impotenza. Fu impotenza coeundi o generandi?

Sisto V nel « Cum frequenter » per contrastare gli scandali spagnoli dichiarò « Eunuchi et spadones qui utroque teste carent ac manifestum est verum semen emittere non posse ». Da allora in poi la questione fu pacifica. La procedura giuridica da seguire sull'impotenza fu stabilita da Benedetto XV.

Concetto e natura di impotenza.

Definizione « Incapacitas viri et mulieris ad copulam coniugalem ». La nozione dell'atto coniugale non può dipendere dalla prole, ma da un atto conveniente alla loro procreazione. Soltanto l'incapacitas coeundi può costituire un impedimento dirimente e non la incapacitas generandi. Per i casi di impotenza psichica, la pratica della S. Rota è stata di trattarla con diffidenza. Ma in due casi fu concesso il decreto di nullità (2 luglio e 5 dicembre 1941) e ciò potrebbe fare prevedere un nuovo indirizzo nel pensiero della Rota.

Vero seme.

Un problema molto difficile, ma l'opinione della maggioranza è questa; se questo viene elaborato nei testicoli deve essere considerato come vero seme anche se mancano gli spermatozoi. Ma il problema più delicato è quello della doppia vasectomia per la giurisprudenza canonica. Su questo problema la Chiesa rimane saggiamente silente. La risposta data al vescovo di Aachen aprile 1935 non può essere riguardata come una risposta diretta e si deve usare grande cauzione nell'interpretarla.

Per parte della donna, l'occlusione della vagina si deve considerare come una mera causa di sterilità. L'utero e l'ovaio non hanno nessuna importanza giuridica.

L'impotenza perpetua dovuta all'occlusione dei canali spermatici si deve considerare come un impedimento di importanza perpetua. Perchè l'autorità medica dell'Italia, Spagna e U.S.A. concordano nel dire che il successo dell'operazione ha una riuscita inferiore al 50%.

Vaginismo.

Benchè escluda l'impossibilità della copula non si può considerare come una cosa irrimediabile, perchè può essere eliminato con un trattamento psichico e fisico.

ESERCIZI SPIRITUALI PER SACERDOTI

Nel corrente anno 1959, nella Casa del Sacro Cuore in Fiuggi, si terranno i seguenti corsi di Esercizi Spirituali per Sacerdoti:

Luglio . 26 sera - 1 Agosto mattina.
Agosto 23 sera - 29 Agosto mattina.
Settembre 27 sera - 3 Ottobre mattina.

Quota L. 5.500 compresa la prenotazione.

Per l'iscrizione rivolgersi alla Curia Vescovile di Anagni, versando la somma di L. 500 sul C.C. postale n. 1/30817, per prenotazione. Questa somma non verrà rimborsata in caso di ritiro dalla partecipazione al corso.

I partecipanti debbono portare con sè il "celebret".

DIRITTO CONCORDATARIO

Il Matrimonio Concordatario

La bibliografia che riguarda il Matrim. Con. è già assai copiosa: non sempre però ispirata da principii ortodossi e non sempre guidata dalla voluta competenza. Mancante di questi requisiti ci sembra il volume di M. Berutti, Il Matrimonio Concordatario *(Firenze, Parenti, pagg. 183). Siamo perciò lieti di pubblicare la recensione critica che ne ha redatto il prof. Giuseppe Olivero, dell'Università di Ferrara, estraendola, per benevola concessione dell'Autore, da "Iustitia" (n. 4, ottobre-dicembre 1958).*

Nella collana laicista, o — il che è in realtà l'istessa cosa — anticlericale, dell'editore Parenti di Firenze, non poteva mancare l'attacco alla disciplina concordataria del matrimonio; e questo è dovuto a Mario Berutti: *Il matrimonio concordatario.*

Nella forte recensione critica del Salvatorelli, comparsa su *La Stampa* del 22 agosto 1958, al volume di Ernesto Rossi, *Il manganello e l'aspersorio,* edito nella medesima collezione, questo saggio del Berutti viene additato come il più scientifico di tutta la collana. Di tale apprezzamento comparativo non so che dire; ma, quanto a me, devo esprimere ampie riserve intorno ad uno scritto, come questo, che non è davvero scevro di errori veri e proprii.

E' un errore che l'impedimento matrimoniale della *cognatio spiritualis* derivi, oltre che dal battesimo, anche dalla cresima (pag. 81). Bastava leggere i can. 1079 e 768 cod. iur. can. per avvedersene. E' un errore che la Chiesa tenga validi i matrimoni dei pazzi; che per il diritto canonico l'infermità mentale di qualunque grado, non sia di ostacolo alla celebrazione delle nozze (pagg. 47 e 77 e ivi nota 40). Ciò vuol dire ignorare i can. 1081 § 1 e1982, che statuiscono l'inidoneità dell'*amens* al matrimonio, e ne sanzionano di nullità le nozze, se l'*amens* le celebri. Vero è invece e soltanto che l'ordinamento canonico non ha un istituto analogo all'interdizione civile, onde l'interdetto vien posto in stato di assoluta incapacità al coniugio. Nè dovrebbero sfuggire ad alcuno che si occupi di queste cose, le ragioni che rendono irricevibile nel diritto della Chiesa un istituto che ponga i soggetti in stato di incapacità legale al matrimonio. Ma è grosso errore che, per la Chiesa, il pazzo possa validamente sposarsi: la verità è che l'accertamento della *sufficiens discretio iudicii ad matrimonium contrahendum* va fatto con riferimento alle effettive condizioni psichiche del soggetto nel momento specifico della celebrazione delle nozze; così come avviene nell'ordinamento civile per la fattispecie dell'incapacità naturale. Sarà vero che « gli oscuri canoni latini del Codex tutti li ignorano » (pag. 10); ma chi voglia giudicarne deve pur sentirsi tenuto a conoscerli.

In bocca ad un giurista appare stonata l'affermazione che le decisioni dei tribunali ecclesiastici, se affermative, « producono in pratica gli stessi effetti di una sentenza di divorzio » (pag. 97). Non

addebiterò all'A. di ignorare le differenze fra divorzio e dichiarazione di nullità. Ma mi limiterò a domandare: quando i tribunali ecclesiastici riconoscono che un matrimonio è viziato per disformità dall'ordinamento nella cui disciplina esso è inquadrato, che cosa dovrebbero fare se non dichiararlo nullo? Che cosa fanno di diverso i tribunali civili quando pronunciano la nullità o l'annullamento di matrimoni civili? A parte questi rilievi, ed altri simili che mi risparmio, non saprei trovare in tutto il saggio qualcosa di peculiare, contro il sistema matrimoniale concordatario, di apprezzabile per la sua novità. Certo vi è assai meno nelle 180 pagine del Berutti, di quel che vi fosse nelle poche colonne dello Jemolo, *In tema di regime matrimoniale* (in *Foro It.*, 1953, IV, pagg. 145 e segg.). A quell'acuto scritto replicai ampiamente (*Opinioni in tema di regime matrimoniale concordatario* [in *Giur. It.*, IV, pagg. 153 e segg.]); nè il maestro — forse il solo punto nel quale mi trovo d'accordo col Berutti è l'ammirazione per l'opera dello Jemolo — se ne dispiacque, come risulta da taluni suoi successivi riconoscimenti, per me lusinghieri (in *Il matrimonio*, 3ª ediz., Torino 1957, pag. 250).

A nuove riflessioni sul sistema matrimoniale non troverei ora materia, perchè il saggio in esame, a parte una generica aspirazione divorzistica, e un'altrettanto generica aspirazione alla soppressione degli effetti civili del matrimonio religioso, non è sorretto da alcuna robusta idea centrale che gli dia compattezza e lo vivifichi. Ma è strano che l'A., che pur s'atteggia a democratico, e democratico vuol ben dire rispettoso della volontà popolare, non trovi un momento, in tutto il libro, per fermarsi a riflettere che questo istituto del matrimonio concordatario ha pur per sè l'adesione effettiva di oltre il novanta per cento della popolazione. L'A., insomma, nemmeno si prospetta, sia pur per controbatterla, l'obbiezione che quel che egli reclama è la soppressione di un istituto di cui la maggior parte dei cittadini si vale per il compimento dell'atto più impegnativo di tutta la vita. E questo istituto nè costituisce riconoscimento « della supremazia della Chiesa nell'ordinamento del matrimonio e della famiglia » (pag. 23), nè contrasta col diritto di libertà, perchè ognuno rimane arbitro di preferire alle nozze religiose le nozze civili. La libertà è così pienamente garantita; garantita anche nell'interesse della Chiesa stessa, cui sicuramente non gioverebbe che taluni, pochi o molti, si acconciassero alle nozze canoniche per paura, per conformismo, per servilismo, anzichè per spontanea adesione.

Il Berutti non nasconde le sue simpatie per il divorzio (pag. 22, 89), e tuttavia non riflette che se divorzio significa rispetto della autonomia soggettiva, della individua volontà, l'ordinamento canonico è, per questo verso, assai più largo che l'ordinamento civile italiano, non soltanto per la concessa possibilità di ottenere lo scioglimento del vincolo per grazia pontificia, sul presupposto dell'inconsumazione, ma anche per la maggior tutela accordata al formarsi della volizione dei nubenti; tutela che si traduce in un

maggior numero di requisiti di validità del consenso e in un corrispondente più ampio quadro di cagioni di nullità.

Veggo menar scandalo per un discorso di Pio XII, tenuto ai giuristi cattolici nel 1949 (in *Iustitia*, II, 1949, pagg. 73 e segg.), discorso che, senza scostarsi punto dal tradizionale insegnamento di San Tommaso, riprova la legge ingiusta e le supine adesioni ad essa prestate: « L'allocuzione del Pontefice inasprì le già accese polemiche fra giuristi laici e giuristi cattolici e aggravò lo stato di confusione e di incertezza del diritto ...La distinzione fra legge giusta e legge ingiusta parve arbitraria e intollerabile nelle sue aberranti conseguenze giuridiche, non soltanto ai giuristi laici, ma anche a molti giuristi cattolici » (pag. 68). Sennonchè, poco dopo aver dichiarato arbitrario, intollerabile, aberrante il pensiero di Pio XII per la propugnata distinzione fra legge giusta e legge ingiusta, con le conseguenze che essa comporta, il Berutti scrive a sua volta: « Il rispetto della legge da parte del cittadino è sempre subordinato alla convinzione che la legge sia giusta e risponda alle esigenze materiali e spirituali della società » (pag. 89). Ma l'A. si dimentica qui che l'esigenza della legge giusta, il rifiuto della legge ingiusta, quando l'aveva proclamato il Papa, a lui era parso arbitrario, aberrante, intollerabile.

Qualche dettaglio in tema di diritto concordatario: secondo l'A., l'art. 34 del Concordato importerebbe che lo Stato « conserva la sua giurisdizione nelle cause di separazione non già per naturale diritto proprio, derivante dalla sua sovranità, ma per benevola concessione della Chiesa » (pag. 27); che « per concessione della Chiesa questa materia è di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria » (pag. 53). Non è così. Vero è che tanto la Chiesa quanto lo Stato affermano la propria competenza sulle cause di separazione, che sono tipicamente *materie miste*. In sede di Concordato — e il Concordato non è un monologo, bensì un dialogo, in cui parlano entrambi i contraenti — la S. Sede cede su questo punto. Ma proprio perchè, in linea di principio, essa, non meno che lo Stato, si ritiene competente in tale materia (tant'è vero che il cod. iur. can. ha un capitolo *De separatione coniugum*), la S. Sede, nel momento stesso in cui cede, per naturale coerenza non può non affermare che « *consente* che le cause di separazione personale siano giudicate dalla autorità giudiziaria civile ». Ma non vi è alcun elemento, nè logico, nè letterale, nel testo del Concordato, da cui possa correttamente dedursi che il contraente Stato abbia ritenuto di continuar a giudicare in tema di separazione coniugale, anzichè per diritto proprio, per una concessione o delegazione di poteri dall'altra parte. Anzi proprio perchè lo Stato rivendicava a sè tale settore giurisdizionale, si spiega che la S. Sede abbia dichiarato di *consentire* che su tale materia si dispiegasse esclusivamente la giurisdizione civile.

E' unanime l'opinione che la trascrizione tardiva ha avuto nell'art. 14 l.m. — non nel Concordato, che non la contempla — una disciplina tutt'altro che sicura e precisa. Ma non per ciò è da sottoscriversi la critica mossa all'istituto in se stesso (pag. 36). Il rimedio

della trascrizione tardiva era invero necessario; e fu ben plausibile l'introdurlo nell'ordinamento concordatario, giacchè — e l'osservavo già in altre occasioni — sarebbe stato ingiustificabile e persino assurdo il render perentorio il brevissimo termine di cinque giorni, con l'immancabile risultato di far ricadere sugli sposi, incolpevoli, le conseguenze dell'inutile decorso del termine stesso.

Del tutto fuor di luogo appaiono le molte pagine dedicate al privilegio paolino, e alla pretesa rilevanza di esso nell'ordinamento civile. A parte che il Berutti sembra credere che per privilegio paolino possano sciogliersi i matrimoni celebrati fra *acattolici* (pag. 60, 61), mentre esso riguarda i matrimoni dei soli infedeli, non è neppur da prendere in considerazione l'ipotesi della trascrivibilità civile di un matrimonio celebrato in applicazione dei canoni 1120-1126. E' vero che la trascrivibilità di tali matrimoni appare supposta, o, se si vuole, affermata dall'art. 47 dell'Istruzione 1-7-1929 della S. Congr. Sacr.; e non è questa la sola disposizione infelice di tale Istruzione. Escluderei però che dal 1929 ad oggi si sia mai cercato di far reagire, per una sola volta, il privilegio paolino rispetto allo stato civile delle persone. E ignoro che vi siano dei giuristi cattolici, che oltre ad essere cattolici siano anche giuristi, i quali asseriscano quanto il Berutti pretende di attribuir loro (pag. 64, nota 34): sarebbe bastato, per documentarsi, dar un'occhiata al testo del Del Giudice (8ª ediz., 1955, pagg. 476-477) sulla cui autorità e sulla cui ortodossia non credo si possano muover riserve. E di vero le ipotesi non son che due: se le nozze della coppia infedele — che non saranno certamente state nozze canoniche - siano rimaste per qualche inopinabile cagione civilmente irrilevanti, ove poi l'infedele si converta e si sposi canonicamente giovandosi del *privilegium fidei*, non si verserà, rispetto all'ordinamento civile, in caso di applicazione del privilegio stesso, bensì si tratterà di normale trascrizione di matrimonio canonico. Se invece i due infedeli abbiano contratto fra loro un matrimonio civilmente rilevante, e un d'essi, convertitosi poi alla fede, contragga matrimonio canonico, quest'ultimo resterà sempre irrimediabilmente intrascrivibile, ostandovi il disposto dell'art. 12 l.m.

Quando si rimprovera al Rocco, guardasigilli al tempo del Concordato, di «non aver fatto inserire le norme canoniche del matrimonio (tradotte o no in italiano) in allegato al Concordato stesso affinchè fosse ben chiara la portata del patto» (pag. 25, nota 9), si dimostra di fraintendere il sistema stesso. Quella disciplina non poteva e non doveva trasfondersi in norme pattizie. Il matrimonio concordatario non è un innaturale composto di norme canoniche e civili; bensì è il matrimonio canonico stesso che, nella sua genuina non deformata fisionomia, viene ammesso a spiegare effetti civili. Che se, per ipotesi non facile a realizzarsi, la disciplina matrimoniale canonica venisse mutata, sarebbe strano, o, meglio, sarebbe assurdo che tale modificazione diventasse oggetto di convenzione fra la Chiesa e lo Stato italiano.

Le differenze fra l'ordinamento matrimoniale canonico e l'ordinamento matrimoniale civile vi sono, e sono ben note. Ma nessuno

è in grado di dimostrare che la specifica disciplina del matrimonio civile sia la sola compatibile con i principi dell'ordine pubblico; che — in altre parole — si riscontri qualche incompatibilità fra il matrimonio canonico e l'ordine pubblico italiano. Rimettendomi per più diffuse considerazioni in proposito al mio scritto succitato, mi limito qui a riaffermare che l'ordine pubblico si sostanzia in quei valori che la comune coscienza ritiene essenziali per la società, per la conservazione di essa, e che pertanto vanno salvaguardati contro qualsiasi infrazione e vanno eretti a limite dell'autonomia privata. Or ecco che proprio la quasi unanime opzione dei cittadini per il matrimonio religioso (che è pur la matrice della disciplina matrimoniale civile stessa) basta di per sè ad escludere una contraddizione fra l'ordine pubblico interno e quell'istituto: ma mi riservo di prender in considerazione, in opportuna sede, i rilievi fatti in proposito, di recente, dallo Jemolo, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 3ª ediz., Milano 1959, pagg. 444-446.

Il resto, del volume, si risolve in nient'altro che una critica alla Costituzione. E' una critica alla Costituzione che questa abbia conservato, confermandone i principi, il regime concordatario del 1929, pur avendo sancita l'eguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione; è una critica alla Costituzione che questa abbia lasciato sopravvivere la giurisdizione matrimoniale ecclesiastica, pur avendo vietato la istituzione di giudici speciali.

Io sono ben lontano dal considerare la Costituzione superiore ad ogni critica, dal tenerla per qualcosa di simile alle tavole mosaiche. Ma per quel che qui interessa, non credo affatto si possa imputare il costituente di incoerenza. Una disparità fra i cittadini sotto il profilo religioso si potrebbe riscontrare solo se gli acattolici non avessero a loro disposizione un matrimonio cultuale suscettibile di rilevanza civile. Ma così non è. Possono gli acattolici scegliere il rito civile anzichè il rito cultuale loro proprio; ma identica alternativa è offerta, pari pari, anche ai cattolici, tanto che il Del Giudice, *op. cit.*, pag. 393, ha ritenuto di formulare al riguardo un *principio della libertà matrimoniale*, presentandolo quale uno dei cardini del sistema. Che la Chiesa vieti ai cattolici di sposarsi civilmente ben lo si comprende; ciò rientra nei suoi poteri, nei suoi *interna corporis* indifferenti rispetto allo Stato (e viceversa). Ma per accreditare la pretesa denunciata disparità di religione fra i cittadini, bisognerebbe fornire l'impossibile dimostrazione che il battezzato che celebri matrimonio civile diventi passibile di qualche sanzione da parte dell'ordinamento statuale stesso.

Il vincolo familiare che sorge dalle nozze è sempre identico; con gli stessi diritti ed obblighi, poteri e doveri, qual che sia il tipo di negozio prescelto; ad esso è interamente assoggettato alla disciplina civile. Muta il tipo di negozio e la regolamentazione sua sostanziale, con i relativi requisiti di validità: non vi è dunque uniformità nel negozio. Ma ciò non compromette punto la *parità* cultuale, la quale non esige affatto di esser assicurata con la reclamata *uniformità*. I due concetti hanno ciascuno un proprio significato, e non si coprono l'uno con l'altro.

La giurisdizione ecclesiastica! Se è vero, come dice il Berutti, che il costo, che egli giudica enorme, delle cause matrimoniali canoniche oscilla al presente fra le 600.000 lire e il milione (pag. 98), vi è buona ragione di rallegrarsene, perchè gli annullamenti in frode alla legge che si ottenevano dai tribunali rumeni e si delibavano avanti alla Corte di Torino fra il 1945 e il 1950 costavano, già allora, a moneta meno svalutata di oggi, un milione e anche più, stando a quanto ne riferivano i ben informati settimanali dell'epoca. Scherzi a parte, è chiaro che della validità del matrimonio canonico non altri può conoscere che il giudice naturale di esso: il giudice ecclesiastico. E come e fino a che si ammette la rilevanza civile del matrimonio religioso, altrettanto si ha pur da ammettere la rilevanza civile della sentenza che ne pronuncia la nullità.

Quando la Costituzione vieta l'istituzione di giudici speciali, dovrebbe esser chiaro a tutti che essa intende impedire la istituzione di giudici speciali nell'ambito dello Stato, che sottraggano alla magistratura ordinaria la cognizione di rapporti giuridici *statuali*, ad essa naturalmente soggetti. Ma seguendo coerentemente la strada dal Berutti imboccata, dall'assioma dell'esclusività della giurisdizione statuale si potrebbe pur giungere a proclamare l'illegittimità della delibazione delle sentenze straniere, di qelle, almeno, in materia di matrimonio e di famiglia; e a ravvisare nelle convenzioni dell'Aja altrettante lesioni della sovranità statuale.

Per tentar di sottrarre alla disciplina matrimoniale concordataria quella peculiare sua saldezza che le deriva dall'art. 7 della Costituzione, si ricorre a quest'artificio elusivo: «Il Concordato è *inteso a regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia.* Ma soltanto le disposizioni dei primi 33 articoli di quel patto rientrano nello scopo enunciato. Tutte le disposizioni successive esorbitano dal fine enunciato nella premessa, perchè non tendono e non servono a regolare *le condizioni della religione e della Chiesa* nello Stato italiano, e cioè i rapporti giuridici e amministrativi fra Stato e Chiesa» (pag. 142).

L'argomento è artificioso e arbitrario. Il Concordato è un tutto uno, dotato di interiore omogeneità e compattezza; e tutte le materie che esso regola, e sulle quali le parti contraenti ritennero di doversi concertare con tal strumento, attengono all'assetto degli interessi religiosi nell'ambito della società civile. L'interprete non è più tale quando si arbitra di amputare, *ad libitum*, la legge. La disciplina matrimoniale, lungi dall'essere di natura sua estranea alla sede concordataria, ne è anzi materia tipica. L'area delle *condizioni della religione nello Stato* non si esaurisce, come si pretenderebbe senza alcun ragionevole fondamento, nella sistemazione dei rapporti giuridico-amministrativi; in essa, anzi, si ricomprendono, peculiarmente, gli interessi religiosi, le *res spirituales*, e fra queste il matrimonio tiene senz'altro il primo posto.

L'assetto matrimoniale concordatario non crollerà per causa di requisitorie come questa che s'è preso in esame. Potrà forse un giorno diventar urgente il bisogno, già oggi riconosciuto da parte

della dottrina, di un rimaneggiamento non dell'art. 34 del Concordato, ma di quella legge applicativa 27-5-1929, n. 847, che non è davvero un modello di chiarezza, di precisione, di rigore, quale una materia così elevata e delicata, come il diritto di famiglia, avrebbe richiesto.

Ma anche a prescindere dall'eventualità di una revisione tecnica della legge applicativa, vorrei che quanti hanno davvero a cuore la salvaguardia del Concordato, quanti sanno misurare l'importanza di esso, si preoccupassero seriamente del buon funzionamento suo in questo settore.

Un'amministrazione malaccorta e trascurata da parte di coloro che ne portano la responsabilità può essere assai più compromissiva e deleteria per le future sorti del Concordato Lateranense, che non questi attacchi provenienti dall'esterno. E proprio perchè ho a cuore il Concordato, voglio insistere ancora una volta su due esigenze che mi appaiono fondamentali; e lo faccio pur senza più aver fiducia che qualche orecchio si apra alle mie parole, che qualcuno mi presti ascolto se non per darmi del laico guastafeste.

Per quanto ha tratto al procedimento di trascrizione (pur dopo aver riconosciuto che il rimedio della trascrizione tardiva costituisce una valvola di sicurezza necessaria) occorrerebbe che le autorità ecclesiastiche si persuadessero che la trascrizione tardiva non può impiegarsi correttamente che quale mezzo di recupero per i rari casi di fortuita carenza di trascrizione tempestiva; ma che non è in poter loro, mai, di ritardare *ad libitum* la richiesta di trascrizione, perchè l'autorità ecclesiastica non è domina degli effetti civili del matrimonio; perchè l'obbligo assunto dalla Chiesa in sede concordataria di provocar la trascrizione (se il matrimonio, si intende, vada trascritto e non se sia celebrato quale mero atto di vita spirituale avulso dalla sfera civile) nei cinque giorni, non è, giusta l'art. 34 del Concordato, suscettibile di deroga alcuna, di alcun rilassamento; perchè l'obbligo di documentazione e costituzione dello stato civile dei cittadini costituisce esigenza delicatissima, indilazionabile, quasi sacra, sulla quale, checchè dicano in contrario talune strane sentenze della Cassazione, non può incidere alcun potere discrezionale da parte di alcuno.

Per quanto poi ha tratto all'attività giurisdizionale, che, giusta il Concordato alla Chiesa sola spetta, e non può spettare ad alcun altro potere, sarebbe pur necessario un serio esame di coscienza sul funzionamento della giustizia ecclesiastica.

La Chiesa ha un tribunale modello, se non di sollecitudine, certo di serietà, di preparazione da parte dei suoi componenti, di dignità, di stile: ed è la Rota. Ma gli altri? Sono volgari chiacchiere diffamatorie quelle che si insinuano, di compiacenze, di corrività, di arbitrii. Ma non basta l'onestà degli intendimenti, che sicuramente vi è, per rendere una buona, una seria, efficace, persuasiva Giustizia. Io penso non sia troppo chiedere che chi tiene gli uffici di responsabilità della gerarchia ecclesiastica si preoccupi di allevare, di proposito, del personale dotato di adeguata preparazione

tecnica, fornito dei requisiti, anche formali, voluti dalle Norme della Sacra Congr. Sacr. 10-7-1940 (art. 3). Nè sarà troppo chiedere che l'osservanza della procedura canonica sia scrupolosa ed uniforme presso le diverse magistrature; e che i termini processuali siano rispettati. Ma, sopra ogni altra cosa, essenziale sarebbe che gli addetti alla giustizia ecclesiastica, anzichè attendere a tale loro compito in qualche ritaglio di ore e di giorni, vi si dedicassero in modo continuativo ed esclusivo, così come avviene nella organizzazione giudiziaria statuale. E' troppo chieder tutto ciò? No, davvero, se si tien conto delle disposizioni della Congregazione dei Sacramenti surricordate: *Curandum erit ut electi ... tempus sufficiens impendere valeant muneribus sibi collatis rite obeundis* (art. 3); *sufficientia sint ipsa emolumenta ne iidem impediantur a servitio tribunali assidue praestando ex necessitate aliunde subsidia vitae quaeritandi* (art. 18).

Chi si presenta a chieder giustizia alla Chiesa, si gioca in quella causa tutta la vita. Pochi compiti conosco che siano elevati, impegnativi, pieni di responsabilità come quello del giudice ecclesiastico: compito estremamente oneroso, anche perchè, data la struttura di questo processo, il giudice è veramente il *dominus* di tutta la causa, nel cui svolgimento, soprattutto in corso di istruttoria, ben poco è il sussidio che può dargli l'avvocato pur più volenteroso e ben intenzionato. Il giudice ecclesiastico veramente tiene in mano la vita, le sorti di chi gli si rivolge. E costoro sempre sono anime *in discrimine*, le cui vicende vanno scrutate a fondo, ma cui occorre pur dichiarare, senza farle penare anni e lustri, se esse sian libere di sè, o se legate dal perpetuo vincolo.

Sono qui, e non altrove, e non nei libelli anticlericali, i pericoli per la stabilità e l'efficienza del matrimonio concordatario. E pericoli e malanni non si rimediano e non si eliminano col tacerne. So bene che il tenere il linguaggio che io tengo non mi rende simpatico nè agli uni, nè agli altri; ma delle antipatie che mi attiro sarei più che ripagato se le mie parole servissero a qualche cosa.

Prof. Giuseppe Olivero

IL CLERO E LE LEGGI CIVILI

Installazione di antenne televisive su chiese

Sotto questo titolo vedo pubblicato su « Perfice Munus » n. 4 aprile 1959, a pagina 241, una risposta ad un quesito che riguarda la installazione di antenne per televisione sul tetto di una chiesa parrocchiale, risposta che porta la mia firma.

Ritengo che sia stata una svista del proto quella mia firma, perchè io non ho dato alcuna risposta a quesiti su tale argomento, e pertanto perchè non mi si attribuisca la paternità di una dichiarazione che respingo senz'altro, ritengo opportuno rettificare.

Al quesito proposto, cioè se un privato può vantare il diritto di installare su chiese parrocchiali e precisamente sul tetto di chiese parrocchiali, antenne per televisione, l'estensore della risposta ha dichiarato che i privati possono vantare tale diritto a sensi dell'articolo 1056 del Codice civile e del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici dell'11 dicembre 1933, n. 1775.

Io invece sono del parere contrario.

L'articolo 1056 del Codice civile prescrive che ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche in conformità delle leggi in materia. Qui si parla di fondi (terreni) e che si tratti di passaggi di linee elettriche per forza motrice o di illuminazione su terreni si rileva da tutto il contesto del titolo « *servitù prediali* ». Quando è stato pubblicato il codice civile non si parlava di televisione.

Il testo unico citato all'art. 119, parla pure di fondi — terreni — come risulta pure da tutto il contesto.

L'articolo 120 dello stesso Testo unico fa notare che se le linee debbono passare su monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi, non possono essere autorizzate se non siano pronunciate in merito le autorità interessate.

L'articolo 121 dello stesso Testo unico conferisce all'utente delle linee (e sempre per forza motrice o per illuminazione) supporti o ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, escludendo da tale servitù le case, salvo per le facciate verso le vie pubbliche e piazze pubbliche.

Il testo unico citato oltrechè tratta, come risulta da tutto il contesto, di linee elettriche per forza motrice o per illuminazione, e non di televisione come è facile comprendere, è evidente che se si vuol citare il testo unico e fondarsi sullo stesso per installare antenne televisive su tetti delle chiese, anzitutto necessita sentire l'autorità competente e cioè l'ecclesiastica, e poi niente installazione sui tetti perchè l'articolo 121 del testo unico, alla lettera *b* precisa « *infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei allo*

esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie o piazze pubbliche, e non sui tetti».

Non conosco leggi che autorizzino i privati a chiedere ed esigere servitù per antenne televisive sopra i tetti delle chiese.

Del resto è proprio necessario installare sui tetti delle chiese antenne televisive ad uso di privati, i quali avranno case con tetti di loro proprietà, oppure pagheranno un canone di affitto per l'appartamento che abitano ed il proprietario può essere, come fu per le antenne delle radio, tenuto a concedere all'inquilino la istallazione delle antenne per la televisione?

C. D. Pietro Biennati

Questioni proposte

Lavori di asilo ed I.G.E.

Avendo fatto costruire, come edificio della Parrocchia, uno stabile per uso Asilo Infantile, nella fattura dei lavori compiuti dall'Impresa, mi è stata applicata la I.G.E. (3%).

Chiedo, per favore, se a norma delle Leggi Concordatarie, tali edifici strettamente religiosi, non siano invece esenti dalla predetta imposta?

Se avendola già pagata, si può chiedere il rimborso?

R. - Giusta la legge 9-1-1940, va pagata l'I.G.E. «sulle somme a qualsiasi titolo percette in dipendenza di prestazioni relative allo esercizio, abituale od occasionale, di una professione, arte o mestiere», quale appunto è il suo caso.

Tale tassa non ha che fare con quelle esenzioni di cui l'art. 29 *h*) del Concordato, che ha equiparato il fine di culto o di religione, a tutti gli effetti, ai fini di beneficienza e d'istruzione.

Solo per l'imposta dei materiali da costruzione per l'asilo infantile, può godere l'esenzione a norma della Circolare della Direzione generale per la finanza locale del Ministero delle Finanze, in data 24 aprile 1955, n. 3B 1119, che dichiara gli asili, gli educandati e gli orfanotrofi, assimilabili alle case di abitazione non di lusso, giusta la legge del 2-7-1949, n. 408, art. 16.

Mons. Donato Venditti

Canoni, censi, locazione, ecc.

1) *Avendo la Parrocchia ricevuto dei Legati, costituiti da terreni già affittati da molti anni, può aumentare i canoni poichè cambiano proprietario, e quale criterio bisogna seguire?*

2) *La Parrocchia divenuta, per un legato, proprietaria d'un oliveto, può toglierlo agli affittuari veterani ed assumerne la gestione diretta?*

3) *Se di una locazione di stabile non s'è ancora praticato l'aumento consentito con la legge del* 1952 (*sedici volte il canone del* 1941), *si può ancora applicarlo ed in quale misura? E se fossero stati soltanto effettuati parziali aumenti, si può pretendere il conguaglio fino alle sedici volte?*

4) *Può il Comune riprendere la proprietà di un Cimitero, ufficiato dalla Parrocchia e sempre anche dopo l'esumazione dei cadaveri, conservandone il dominio incontrastato fino al presente? Ci sono disposizioni in merito?*

5) *Quali sono le vigenti disposizioni circa le locazioni e blocchi dei terreni e stabili?*

R. - 1) Per legge no perchè cadono sotto il blocco. Può convincere gli interessati ad un aumento trattandosi di legati.

2) Non basta la gestione diretta a meno che i lavori siano compiuti direttamente.

3) Si tratta di canone enfiteutico, o canone d'affitto? Se si tratta di enfiteusi sì, altrimenti no per la legge del blocco.

4) Questione già trattata altre volte su questa rivista, se si tratta di interesse pubblico sì, colle dovute formalità. Ma come *riprende*, era già del Comune prima la proprietà?

5) Lo sanno ormai anche i paracarri delle strade, tanto si è scritto e pubblicato. Per le case in locazione prima del 1947 il blocco dura sino il 31 dicembre 1960, con diritto all'aumento del 20%. Per i terreni il blocco dura pure a tutto il 1960.

Can. A. Biennati

NOTIZIARIO

Un po' di statistica

Ho sott'occhio la *Relazione della Giornata Universitaria 1958*, nella mia Regione Ecclesiastica. Non è bastato al Rettor Magnifico d'aver ringraziato singolarmente i rappresentanti di tutte le Diocesi e Parrocchie d'Italia dell'opera da loro spiegata in raccogliere offerte nel 1958 in favore dell'Ateneo del Sacro Cuore; ha voluto pure, con questi Resoconti Regionali, mostrare i palpitanti effetti di quell'opera, per far meditare sul passato e spingere sempre più verso un migliore avvenire.

Lodevole delicatezza, specie di fronte a tanti che chiedono, e non hanno neppure una parola di ringraziamento, dopo aver ottenuto. Anzi mi consta di qualche caso, in cui l'offerta non è comparsa negli elenchi all'uopo pubblicati, ed a relativa rimostranza è stato risposto di attendere il turno della pubblicazione: turno che non è mai arrivato!

E' vero che si dà per Iddio; ma Gesù — Uomo-Dio — disse pure di mostrare le opere buone, perchè si glorifichi il Padre che è nei cieli. Siamo uomini, che, pur guardando in alto, non dimentichiamo facilmente la terra che calpestiamo.

Per me, confesso: è una gioia trovare, tra gli elenchi di offerenti, nomi di parenti, amici, conoscenti. Sono così assicurato che quelle persone, di cui da tanto non avevo notizie, vivono e fanno del bene religioso o morale. Anzi, ho la dolce illusione di rincontrarmi con loro e scambiare qualche parola di affetto e di stima.

Nel Resoconto Universitario, che ha richiamato un po' la mia attenzione, non compariscono nomi di persone; ma generalmente si conoscono i Pastori delle Diocesi della Regione, e di qualche diocesi si conoscono in parte, se non tutti, anche i Parroci. Quasi sempre conosciamo i Parroci dei paesi o città vicini al nostro abitato. Ebbene, istintivamente, l'occhio corre a quei paesi, specialmente agli abitanti finitimi al nostro. Cerchiamo chi ha dato e quanto ha dato. Ci invadono a quei rilievi sentimenti di meraviglia, di compiacenza, di disappunto, che vengono espressi con esclamazioni e movimenti di testa. Si dice che i paragoni sono odiosi: non sempre; nel caso nostro i paragoni hanno generalmente questa conclusione: il venturo anno si darà di più, si lavorerà meglio...

La mia Regione Ecclesiastica è andata avanti nel passato anno. Ha dato lire 1.116.162 più del 1957, raggiungendo il traguardo con L. 5.445.583. Una bella somma, specialmente se si considera che la Regione è in quella parte d'Italia, detta nel passato « bassa », se non per disprezzo, certo per compassione. E' una Regione attraversata dal Subappennino e da correnti di acque, che strappano terre anzichè inaffiarle, con poche industrie e campagna ingrata.

Quella somma è indice non di ricchezza, ma di fede religiosa che si mantiene ancora viva, e di raggiunta elevazione culturale. Oggi non si dà più, come si diceva nei primi anni della raccolta nelle chiese e per le vie, all'Università di *Milano*, ma all'Università *del S. Cuore*; si dà perchè oramai ci si è convinti che da quella porta di Piazza S. Ambrogio, su cui troneggia la statua di Cristo Re, escono ogni anno giovani non solo ricchi di soda scienza, ma anche di fuoco apostolico. Vi par poco che 19 Diocesi, in generale piccole e povere, con complessive 531 parrocchie (una delle diocesi ne ha appena 3) abbiano dato quasi 5 milioni e mezzo? E si badi che delle 531 parrocchie, soltanto 445 hanno risposto al grande appello della domenica I di Passione del 1958. Ben 86 parrocchie sono state assenti!

Di tale assenza certo abbiamo dolore, ma non facciamo meraviglia. Ce ne dà esempio P. Gemelli, che scrive nella prefazione al Resoconto: « Un grazie riconoscente deve essere rivolto agli Eccellentissimi Vescovi, al Rev. Clero, ai Religiosi, a tutti coloro, che, oltre a dare il proprio obolo, hanno favorito in mille modi, con la parola e con gli scritti, la buona riuscita della "Giornata". Un grazie particolare deve essere espresso ai dirigenti e ai soci di Azione Cattolica, attivissimi nell'intraprendere iniziative allo scopo di ottenere offerte sempre più generose ».

Tocca al Superiore indagare, vedere, studiare perchè quelle 86 parrocchie sono state assenti dalla grande battaglia per la Fede e per la cultura. Forse non hanno Azione Cattolica, o non ne hanno in pieno i quadri. Perchè vedo nel Resoconto: tutti han lavorato e contribuito nel dare e nel raccogliere offerte per l'Università del S. Cuore: Vescovi e sacerdoti, sacerdoti secolari e regolari, seminari e conventi, Frati e Suore, Terzi Ordini e Pie Associazioni, Istituti ecclesiastici e laici, Ricoveri e Ospedali, Enti e privati. Ma, tirando bene le somme, non si può negare che più della metà di quei 5 milioni e mezzo è stata raccolta dalle organizzazioni cattoliche. Tra le Associazioni degli Uomini Cattolici d'Italia, quella di una Diocesi della nostra Regione ha dato il maggior contributo, L. 86.000!

Meravigliosa questa Azione Cattolica nel lavorare e sacrificarsi per la vita dell'Università del S. Cuore. Essa non ha potuto mai dimenticare che la prima raccolta dei fondi per essa Università fu fatta dall'Opera dei Comitati e Congressi cattolici d'Italia, sua prima radice. Nè la Gioventù Femminile di A.C. potrà dimenticare che la sua fondatrice, Armida Barelli, fu la Cassiera dell'Università del S. Cuore.

Che questo faro alto e splendente di luce « vivat, crescat, floreat ». Tale fu l'augurio fatto il 7 dicembre 1921 dal Legato pontificio, Card. Ratti, all'inaugurazione dell'Ateneo del S. Cuore. Lo ripeto alla mia Regione Ecclesiastica, che vede sempre più vicina quella luce. Da Milano a Piacenza colla Facoltà Agraria; ed ora si avanza a Roma colla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Affrettiamone l'arrivo colla preghiera ed una più vasta ed estesa raccolta delle offerte.

Mons. Donato Venditti

SUSSIDI PASTORALI

SCHEMI PER VANGELI APOLOGETICI

DOMENICA VII DOPO PENTECOSTE

(Matt., 7, 15, 21)

I CRISTIANI NON SONO MIGLIORI DEGLI ALTRI

Il vangelo odierno è come un grido di allarme: lo getta Gesù dopo aver terminata l'esposizione della sua legge e definito l'ideale della giustizia novella. Egli sa che l'ostacolo più comune all'osservanza di queste leggi e alla prosecuzione di questo ideale proviene da falsi profeti, interpreti turbolenti e guide perverse... perciò getta il grido: « guardatevi dai falsi profeti! ». Ed indica il segno per poterli riconoscere: dai loro frutti, perchè l'albero buono produce frutti buoni: l'albero cattivo dei frutti cattivi... Ne consegue che i cristiani seguendo i suggerimenti di Gesù devono essere, nel loro insieme, migliori degli altri. Lo sono in realtà? Si sente dire spesso: I cristiani non sono migliori degli altri. E' vero questo?

1. - *L'affermazione degli increduli.* - Che i Cristiani non siano migliori degli altri è il risultato d'una duplice ingiustizia: essi esagerano: che vi siano dei cristiani che hanno dei difetti, che manchino di dirittura, di tatto, di saper fare e di saper vivere, che si rendono antipatici, nessuno lo nega... Possono darsi anche delle donne cattoliche.... Che sono vere cariatidi... E allora si esagerano questi difetti, se ne fanno addirittura dei vizi e ci si ipotizza per non vedere che questi, senza guardare alle virtù di abnegazione e di carità che pure risplendono in questi cristiani, e si conchiude: Oh! i cristiani non valgono granchè... Ecco l'esagerazione del male e l'oblio del bene.

In secondo luogo generalizzano: hanno constatato che vi sono dei cristiani non di primo piano o di assoluto valore? Concludono: tutti i cristiani non valgono gran che... Ecco l'ingiustizia! A fianco dei cristiani di carattere un po' difficile, ve ne sono numerosi altri, docili, umili, mansueti, veritieri, amabili. Perchè non tener conto che dei primi e fare espiare i loro torti a tutti gli altri, pretendendo che fra i cristiani sia impossibile vivere in pace?

2. - *Facciamo un paragone.* - Gli avversari dimenticano di fare un paragone ovvio e significativo. La stessa loro asserzione li obbligherebbe a fare un paragone dei cristiani con coloro che non lo sono. Non si accontentano di dire: I cristiani non sono perfetti! Vanno oltre e dicono: I cristiani non sono migliori degli altri! Questo confronto con gli altri però l'hanno fatto? E se si sono serviti dello stesso peso e della stessa misura? No certamente: poichè abbiamo scoperto che i cristiani non hanno il monopolio dei

difetti... cosa singolare! Gli altri possono permettersi ogni libertà e compiere qualunque azione, purchè non sia interdetta dal codice penale... Si perdona loro i disordini che creano nella famiglia... La febbre dell'oro... Si perdona ad un padre che non provvede all'educazione dei suoi figli, e ai figli che non rispettano i loro genitori... Ma si è presi d'indignazione per un cristiano che fa un gesto di collera... E vi sono dei mariti che trascorrono parecchie ore nelle bettole e rampognano la moglie perchè ha trascorso un quarto d'ora nella chiesa... Ecco i due pesi e le due misure. A costoro si può rivolgere il rimprovero: perchè vedi la pagliuzza nell'occhio del fratello e non vedi la trave che ti impedisce la vista?

3. - *Opponiamo la realtà alle affermazioni dei nemici.* - Lo facciamo in due affermazioni. La prima è una concessione agli avversari e un omaggio alla verità. Può benissimo accadere che il tale cristiano sia meno buono del tal altro non cristiano. Vi sono uomini che si possono definire «Santi laici» perchè pur non avendo la fede conducono una vita perfettamente onesta... Si confrontino queste «perle» laiche con certi cristiani poco consentanei con la loro fede, il confronto sarà a favore dei primi. Ma non sarebbe più giusto confrontare uno di questi santi laici con uno dei santi autentici della chiesa cattolica?

Inoltre invece di confrontare gli individui, confrontiamo le masse: è così che dobbiamo procedere se vogliamo che il confronto sia equo: ed allora possiamo affermare che i cristiani nella loro massa sono certamente migliori degli altri. E come non sarebbe ciò? In effetti a tutti i mezzi di probità e di elevazione che hanno gli altri; essi aggiungono la grazia di Dio, la preghiera, il vangelo, la chiesa, la parola di Dio, i Sacramenti... Quanti aiuti e quante forze convergenti!... Ecco l'esperienza, le statistiche stanno a dimostrare che la realtà è conforme alla teoria! Mostrateci, se lo potete un popolo pagano più perfetto di un popolo cristiano... Mostrateci una prigione, un bagno penale che rigurgiti di cristiani praticanti... Mostrateci un popolo che per confidare i loro interessi o il loro onore si serva preferibilmente degli increduli... Ciò è impossibile! In pratica noi sappiamo che i cristiani sono migliori degli altri!....

DOMENICA VIII DOPO PENTECOSTE

(Luc., 16, 1, 9)

LA PROVVIDENZA E L'INEGUAGLIANZA DELLE CONDIZIONI

Nel dicembre del terzo anno di evangelizzazione, Gesù, reduce dalla grande città di Gerusalemme, si era stabilito a Bethabara, dove Giovanni due anni innanzi aveva inaugurato il suo Battesimo. Dettò le parabole della misericordia; poi vedendo una ressa di gente di infima condizione frammista a pedaggieri e pubblicani, raccomanda

il buon uso dei beni terreni e non dubita di citare l'esempio del fattore infedele. La parabola è un po' la croce degli interpreti. Noi vi troviamo in azione varie categorie di genti: un padrone e il suo economo, dei creditori e dei debitori che dovevano chi più chi meno... dei benefattori e dei dipendenti... Quale disparità di condizioni sociali! Ci danno modo di ricordare un'obbiezione che si fa contro la Provvidenza: Come si può giustificare questa ineguaglianza di condizioni?

Rispondiamo:

1. - *L'ineguaglianza delle condizioni è un bene.* - Ricordiamo dapprima che di per sè, essa non è un'ingiustizia. Per piccoli che siamo, ciascuno di noi ha la sua parte di intelligenza, di salute, di fortuna, è dunque un qualche cosa che possiede, che per lui è un bene e non una privazione: è dunque un beneficio di Dio. Guardiamo a quello che Dio ha dato a noi, piuttosto di guardare a ciò che ha dato agli altri: e avremo già motivo di ringraziare la Divina Provvidenza.

Vi sono degli altri che hanno di più di noi? Questa disuguaglianza di cui vi lagnate è una necessità della vita sociale. Supponete che tutto il mondo fosse ricco o tutto il mondo fosse povero, come potrebbe funzionare la società? Poichè in ogni società vi sono delle funzioni umili ma pure necessarie... La necessità del nutrimento, dell'abbigliamento, dei trasporti si impongono a tutti.... Chi vi provvederà se tutti posseggono eguale fortuna? Tutti avranno la possibilità di acquistare, ma nessuno troverà di che acquistare... Sarà l'eguaglianza, sì, ma l'eguaglianza della miseria!... D'altronde l'ineguaglianza delle condizioni è un vantaggio prezioso, che ce la deve fare stimare come voluta da natura e quindi da Dio per la nostra umanità... Poichè diviene un agente e uno stimolante di fraternità fra gli uomini. Ognuno invece sente che ha bisogno degli altri: che il piccolo abbia bisogno dei grandi si comprende: ma che i grandi abbiano bisogno dei piccoli? Eppure anche questo è reale: il verso della favola dice: « sovente si ha bisogno di uno più piccolo di noi! E' questo sentimento che crea tra noi un'intima solidarietà. Ci sentiamo come attaccati alla stessa tavola che ci induce a vivere e ne risulta una stima vicendevole ed una reciproca carità: Le stesse nostre deficenze individuali ci fanno costituire un blocco che trova il suo cemento nella fraternità umana e nella carità Divina.

2. - *Alle volte la sperequazione è stridente.* - Lo dobbiamo ammettere. Vi è ad es. la disuguaglianza dei beni che è nello stesso tempo sanzione e incoraggiamento al losco... Ma non bisogna che questa disparità sia eccessiva e disordinata come spesso avviene... Quando si vede un disgraziato morir di fame accanto ad un uomo che non sa quante ricchezze possieda, si deve dire che questo è un male. E purtroppo di tali sperequazioni ne sappiamo un numero infinito... Chi ha tutto e chi ha nulla: chi può sprecare e chi difetta del pane d'ogni giorno... Chi poltrisce nei vizi e nell'ozio e chi si logora e si uccide nella quotidiana fatica... E l'elencazione potrebbe continuare... ma di chi è la colpa?

3. - *La sperequazione non è imputabile a Dio.* - Qualche volta proviene dai poveri, altre volte dai ricchi... Sì, qualche volta è la vittima stessa che è causa del suo male. Il tale si lagna di essere in uno stato pietoso... ma dimentica che furono proprio i suoi disordini a farlo cadere così in basso nella scala sociale. Avrà diritto di prendersela con Dio?

Altre volte colpa è dei ricchi che hanno mancato sia alla giustizia che alla carità... alla giustizia come i padroni che non danno la giusta mercede agli operai... che li trattano come bestie e come macchine dalle quali si detrae il massimo rendimento col minimo sforzo.... Come i debitori che ritardano o negligentano o rifiutano di pagare i loro debiti... e divengono la rovina dei loro creditori... Altre volte mancano alla carità quando pensano unicamente al loro benessere personale e non pensano mai a sollevare la miseria dei loro fratelli...

Se non vi fossero abusi non vi sarebbero le sperequazioni... Vi sarebbe sempre la disuguaglianza ma non presenterebbe i contrasti stridenti che abbiamo indicato...

Non incolpiamo adunque la provvidenza quando la sperequazione proviene dalla nequizia degli uomini.

DOMENICA IX DOPO PENTECOSTE

(Luc., 19, 41, 48)

LA CHIESA VENDE LE DISPENSE?

Da l'alto degli Ulivi Gesù contemplava la città di Gerusalemme che sfavillava sotto i raggi del sole in pieno meriggio. Gli apostoli inorgogliti magnificavano lo splendore della loro capitale e Gesù rispose loro con la celebre profezia: « Verranno i dì in cui i tuoi nemici ti scaveranno attorno fossati e ti assedieranno... e poi distruggeranno te e i tuoi figli e non lascieranno in te pietra sopra pietra ». E diede lacrime dalle pupille divine. Poi discese le pendici del colle entrò nella città e si portò al tempio per purificarlo: « Sta scritto, disse, la mia casa è la casa dell'orazione e che ne avete fatto una spelonca di ladri? ». Qualche avversario della Chiesa prende pretesto da queste parole di Gesù per accusare i preti di essere come « venditori del tempio » ...Perchè vendono delle dispense. E' legittima questa accusa?

1. - *La Chiesa ha il diritto di concedere delle dispense?* - Sarebbe come domandare: La Chiesa ha il diritto di fare delle leggi? Ora è un fatto certo e ammesso da tutti che il legislatore ha il diritto di determinare da chi, quando e in quali condizioni la legge dovrà essere osservata. Se, egli sia in diritto di estenderla a tutti ha anche quello di non imporla ad alcuno. La sola cosa che, sotto questo punto di vista, il legislatore non può fare si è di accordare dispensa per le leggi che non sono sue, o a uomini che non gli sono

soggetti. Il parlamento francese, per es. non potrebbe dispensare gli spagnoli da questa o quella legge ricevuta nel loro codice... Non ci pensa neppure! E tanto meno avrebbe il diritto di dispensare i cattolici da una legge della Chiesa e tutti i francesi da una legge di Dio.

Venendo alla Chiesa, ella non avrà certo il diritto di accordare una dispensa, generale o particolare, da una legge imposta da Dio medesimo. Così non potrà autorizzare una persona divorziata a contrarre nuovo matrimonio prima che la morte non l'abbia resa vedova... Da queste leggi la Chiesa non potrà accordare dispensa alcuna. Invece delle sue leggi la Chiesa, come ogni altro legislatore, ha facoltà di disporne. Ella per es., ha stabilito l'astinenza al venerdì. Ha perciò pieni poteri d'abrogare o interamente o parzialmente questa legge quando lo ritenga opportuno. A più forte ragione ella ha il diritto sospenderne l'applicazione sia in favore di tutti come si fece in tempo di guerra e si fa quando una festa cade in venerdì... sia in favore di qualcuno come ha fatto Pio IX per ricompensare dei loro servigi gli zuavi pontifici...

2. - *Non fa così anche lo stato?* - Quando, per esempio, lo stato vi fa pagare in occasione di un giudizio svolto a vostro favore, voi non siete per nulla meravigliati nè scandalizzati... Voi sapete bene che l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio della giustizia richiede delle spese per i locali, per il personale, per gli arredamenti e sussidii necessari al suo corso... E' quindi giusto che una parte almeno di tali spese siano pagate da coloro che ne approfittano e ne traggono un qualche vantaggio. Voi pagate adunque e non gridate: «Lo stato vende la giustizia!».

Qualche altra volta lo stato accorda delle dispense e vi autorizzerà, ad esempio, a portare un'arma che è proibita dalla legge... Vi dispenserà dal produrre un documento richiesto per un contratto od anche per la celebrazione civile... Vi ridurrà le pubblicazioni matrimoniali, in occasione di queste dispense lo stato richiede una somma e voi la versate senza recriminazione come compenso del disturbo causato dalla concessione fatta a vostro favore.

3. - *Perchè la Chiesa non dovrebbe richiedere alcunchè per le sue dispense?* - Ma la Chiesa non vende le dispense, le concede, le accorda: e ciò per motivi interamente estranei alla questione delle tariffe: ma appunto perchè la Chiesa concede tali dispense ha bisogno di uffici a cui le domande di dispensa confluiscono, dove le domande stesse devono essere esaminate, sottomesse alla decisione affermativa o negativa degli organi competenti, notificate agli interessati: catalogate e conservate negli archivi... Tutto ciò richiede un personale numeroso, oltre ai locali e al materiale di cancelleria: cose tutte che importano spese... Non è giusto che coloro che profittano di una dispensa la abbiano a compensare? E poi una dispensa è sempre un po' uno strappo alla legge: non è giusto che si abbia un po' di pena e di sacrificio proporzionati?

Ecco un'occasione di fare penitenza... L'elemosina fa perdonare i peccati, e in questo caso l'offerta è fatta per un motivo più che legittimo.

Non paragoniamo dunque i Sacerdoti ai mercanti del Tempio e non diciamo che la Chiesa è venale perchè « vende le dispense ».

DOMENICA X DOPO PENTECOSTE

(Luc., 18, 9, 13)

LE CONTRIBUZIONI DEI FEDELI ALLA CHIESA

Leggiamo una parabola rimasta celebre che Gesù dettò a Bethabara di Perea, probabilmente nel febbraio del terzo anno della vita pubblica: quella del Fariseo e del pubblicano di cui Gesù scolpisce le figure con tratti marcati e precisi: il fariseo dice tra l'altro « Pago le decime di tutto ciò che posseggo ». Questa contribuzione di denaro per le prestazioni della Chiesa solleva ancora oggi da parte dei nemici, delle accuse. Fino alla Rivoluzione francese il popolo era obbligato a pagare al Clero le decime dei suoi guadagni... Oggi anche se le decime furono abolite i fedeli devono dare delle contribuzioni per dispense, per servizi religiosi, ecc. E' giusto questo sistema di esazione da parte della Chiesa?

1. - *Stabiliamo un principio.* - Il Signore in tutti i tempi ha voluto che gli uomini incaricati di favorire il suo culto, di diffonderne gli interessi, di istruire i loro simili sui doveri religiosi ed aiutarli a metterli in pratica fossero rimunerati per le loro prestazioni da coloro a cui rendevano un servizio, dedicandovi tempo e attività. D'altra parte è un principio di giustizia naturale: l'operaio è degno della sua mercede... e l'operaio specializzato nelle più opere sante dovrà farvi eccezione?

Senza dubbio non il bene spirituale o la grazia che conferisce che il Sacerdote fa pagare... Ciò sarebbe sincronia... Ciò che merita ricompensa sono le fatiche spese, i servigi compiuti, il tempo impiegato. Nell'antico patto, quando Iddio donò agli Israeliti la Palestina volle che fosse diviso fra le varie tribù: tutte ebbero la loro parte eccetto a tribù di Levi. I Leviti erano destinati al servizio del tempio e al culto di Dio: non potevano perciò coltivare le loro terre dovendo attendere ai servizi religiosi. Ora solo il lavoro della terra poteva allora fornire il fabbisogno per vivere... Perciò non potendo essi attendervi, Iddio stabilì che i produttori della cultura del suolo e dell'allevamento del bestiame dovessero destinare la decima parte dei loro prodotti ai membri della tribù di Levi... Tale imposta era giusta per un doppio titolo... Ricompensando i Leviti per i loro servizi e li rimunerava della mancanza dell'assegnazione di Terra che avrebbe permesso la maggiorazione delle altre tribù... Di queste terre si può dire che le altre tribù avevano la proprietà; di parte di esse i semiti avevano l'usofrutto. Ecco l'origine delle decime. Gli stessi principi favoriscono lo stabilirsi delle decime ecclesiastiche: anche i Sacerdoti consacrano la

loro attività e il loro tempo ai fedeli; non è giusto che ne siano ricompensati onde possano avere i mezzi di sussistenza?

2. - *Esaminiamo le circostanze.* Per dei secoli i fedeli hanno corrisposto al Clero le decime dei loro prodotti... Una alla volta le corresponsioni, pur conservando il nome di decime, era ridotta al ventesimo, trigesimo od anche cinquantesima parte dei prodotti... Inoltre bisogna tener presente il titolo per cui le decime venivano corrisposte. Le « Sacramentali » compensavano il Clero dei servizi religiosi. Le « Domenicali » provenivano dal fatto che la Chiesa concedeva beni a lei lasciati o in godimento o in enfiteusi: era giusto che ne avesse un compenso, rappresentato appunto delle decime... Le quali servivano, sì, per il sostentamento del Clero, ma anche per la costruzione e la manutenzione delle chiese, per i soccorsi ai poveri, per l'assistenza pubblica e per la pubblica istruzione. Venivano dunque bene impiegate. E' vero, talvolta, l'esazione delle decime veniva affidata a laici e ne sono nati degli abusi: però non sono da imputarsi alla Chiesa.

3. - *Valutiamo la situazione presente.* - Oggi le decime Sacramentali e in varie nazioni anche le Domenicali furono abolite dagli stati moderni. Non vuol dire, che non siamo più tenuti a « sovvenire alle necessità della Chiesa ». Ne abbiamo anzi un precetto generale che ci obbliga per ubbidienza e carità, secondo la nostra posizione sociale e le nostre possibilità finanziarie... Talvolta dobbiamo versare una tassa per ottenere certe dispense ad es. degli impedimenti matrimoniali... Ma ogni dispensa è una eccezione, una ferita a delle leggi sapientissime. E' giusto che diamo un compenso per il favore invocato.

Altre volte non facciamo che dare un emolumento, una tariffa per servizi ricevuti dal clero e compensarlo delle spese vive incontrate per solennità speciali in occasione di battesimi, matrimoni, sepolture e funerali. Sono dunque contribuzioni pienamente giustificate. Non sono un indice di attaccamento al denaro, nè di sfruttamento da parte del clero. Perciò quando i nemici della religione ci accusano di convertire la Chiesa in una bottega, sanno benissimo di sfruttare una bassa calunnia.

Seguiamo il suggerimento evangelico: « Date e vi sarà dato ». Il Signore non si lascerà certamente vincere in generosità.

DOMENICA XI DOPO PENTECOSTE

(Marc., 7, 31, 37)

MATERIALITA' DEI SACRAMENTI

Nel terzo anno della vita pubblica Gesù si spostava con estrema rapidità da un centro all'altro: giunto al centro della decapoli (federazione di 10 città) in località di cui il Vangelo tace il nome, operò il miracolo della guarigione del sordomuto con un proce-

dimento singolare: trattolo in disparte dalla folla, gli mise le dita sugli occhi e con lo sputo toccò la sua lingua; poi guardando il cielo sospirò e disse: « Effeta », cioè apriti, e subito gli si aprirono gli occhi e si sciolse il nodo della lingua e parlava distintamente.

I Padri hanno visto, in questo procedimento, un simbolo dei Sacramenti che Gesù voleva istituire per significare la grazia e santificare le anime. Ecco in proposito un'obbiezione degli increduli: quale rapporto può esserci tra un rito esteriore e la grazia interiore? E come la nostra santificazione e la nostra salvezza eterna possono dipendere da un segno materiale e per giunta così insignificante? Non è indegno della sapienza divina questa sproporzione tra la causa e l'effetto? L'obbiezione però non regge ad una indagine accurata.

1. - *I Sacramenti sono la causa strumentale della grazia.* - Il vero autore della grazia è Dio il quale ne è anche il distributore. Non si dica adunque: Come mai un po' di acqua può cancellare il peccato originale? In verità non è l'acqua per se stessa che opera: essa è uno strumento nelle mani di Dio applicato dal Sacerdote suo rappresentante... Se noi vedessimo presso una Madonna di Raffaello il pennello che servì per dipingerla, non rifiuteremmo di credere all'azione di questo sotto il pretesto della sproporzione che corre tra questo piccolo strumento e il capo dell'opera da noi contemplato. Non diremmo che vi è una causa troppo piccola per un effetto così grande: noi ben sappiamo che altro è il pennello altro è Raffaello. Come avviene per l'acqua del Battesimo, così avviene del crisma per la confermazione, del pane e del vino per l'Eucarestia, dell'olio per l'Estrema Unzione... Così avviene per le parole stesse che accompagnano il gesto del Sacerdote... Ecco, ciò è poca cosa di fronte alla grazia che conferiscono: è vero, ma oltre al segno materiale vi è Dio che opera per mezzo del Sacerdote suo ministro.

2. - *Ma perchè Iddio volle servirsi di strumenti così materiali?* - Non è forse compito della sapienza proporzionare i mezzi al fine? Rassicuriamoci: Iddio sa bene come noi siamo fatti, poichè è lui che ci ha creati. Egli sa bene che noi siamo corpo e spirito. Senza dubbio è alla nostra anima che è destinata la grazia: è per la sua santificazione che ci viene elargita... e come l'anima è spirituale ed invisibile. Ma noi siamo anche corpo: cioè abbiamo dei sensi per i quali passano gli elementi di ogni nostra conoscenza per arrivare fino all'anima. Abbiamo un'immaginazione che ha bisogno di essere colpita: i maestri di Pedagogia sanno bene che vi è una eloquenza delle cose... Orbene Iddio è il primo e più sapiente pedagogo; perciò per meglio far comprendere alle anime gli effetti operati della grazia, ebbe cura di imprimere a ciascuna delle sue operazioni una lezione oggettiva, inquadrandola in un quadro parlante. Ha così donato a noi un segno sensibile dell'azione invisibile prodotta dai sette Sacramenti... Così per esempio l'acqua purifica il capo nello stesso tempo che la grazia purifica l'anima e che la parola del Sacerdote collega la prima con la seconda purifica-

zione quale causa strumentale dell'effetto che è destinato a produrre. Non è questo l'effetto di una sapienza ammirabile?

3. - *Perchè volle servirsi di strumenti così umili e comuni?* - Se avesse prescelto dei mezzi rari e preziosi gli avversari della Fede avrebbero chiesto perchè Iddio non si fosse servito di elementi più umili, più comuni, e più facili a ritrovarsi... Avrebbero avuto una buona scusa...

Ad esempio il battesimo è necessario per tutti: per amministrare occorre un mezzo accessibile a tutti... e l'acqua si presta mirabilmente a questo scopo... Così avviene per gli altri Sacramenti. Mettiamo dunque da parte ogni pregiudizio: decisamente Iddio fa bene tutto quello che fà: e ne diede prova anche nell'istituzione dei Sacramenti che sono i segni sensibili con cui ci conferisce le grazie di Santificazione e di salvezza.

NELLA FESTA DELL'ASSUNTA

I PERCHE' DELL'ASSUNZIONE DI MARIA SS. AL CIELO

Celebriamo la festa del trionfo di Maria SS. E' la festa più antica ad onore di Maria SS. celebrata fin dall'antichità col nome di « Dormitio B.M. Virginis » e che acquistò nuovo splendore con la definizione dogmatica fatta da Pio XII con la costituzione apostolica « Munificentissime Deus » del 1° novembre 1950. In essa il Sommo Pontefice ha proclamato « essere dogma da Dio rivelato che la Immacolata madre di Dio sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo ». Oggi contempliamo la Vergine in quella gloria e comprendiamo che le era dovuta per evidentissime ragioni.

1. - *La promessa del trionfo di Maria SS.* - La troviamo implicita ma formalmente formulata nel Protoevangelo (Gen. 3, 15): « Porrò inimicizia tra te e la donna, fra il tuo germe e il germe di Lei. Essa schiaccierà la tua testa ». In questo Vaticinio la donna indicata è Maria che, congiunta a Cristo suo figlio viene presentata in perpetua inimicizia e in pienissimo trionfo su Satana. Ora la scrittura ci insegna che Gesù ha vinto il demonio sotto un triplice aspetto: sul peccato, opera principale del demonio (Giov. 1, 29) sulla concupiscenza e sulla morte che sono due frutti del peccato (Prov., 7, 23, 25: I Cor., 15, 26). Quindi anche la SS. Vergine doveva avere sul demonio tale trionfo. E' certo che il demonio non ebbe alcun impero sopra di essa nè quanto al peccato, nè quanto alla concupiscenza. Ora per il medesimo titolo non dovette averlo neppure quanto alla morte che è pena del peccato e opera del demonio. Se anche doveva morire, ad esempio del Figlio Suo, la

risurrezione e l'assunzione corporea dovevano essere il coronamento del suo trionfo sul serpente seduttore.

Sarebbe mancato un fattore importante della costante vittoria di Maria sul demonio se costui avesse potuto vantarsi di tenere il corpo di Maria nelle tenebre del sepolcro. La vittoria di Maria non sarebbe stata completa. Così si richiamano e si integrano il dogma dell'Immacolata Concezione e quello dell'immunità dalla corruzione della tomba e dell'assunzione corporea al cielo: esprimono tutto il trionfo di Maria con Cristo preannunziato dal Protoevangelo.

2. - *L'affermazione del trionfo di Maria SS.* - La Vergine glorificata nel S. Vangelo come « piena di grazia » e « benedetta fra le donne ». *La pienezza di grazia* è da intendersi, secondo la Bolla « Ineffabilis » come il cumulo di tutte le grazie divine, che implica una vittoria piena contro la negazione della grazia e quindi contro il peccato e la morte. Si ha diritto di dedurne che l'esenzione degli orrori della morte e della conseguente corruzione entra come elemento parziale richiesto dalla pienezza di grazia, e la conseguenza ne traeva già il Pontefice Alessandro III: *Maria concepit sine pudore, peperit sine dolore, et hinc migravit sine corruptione, iusta Verbum Angeli... ut plena non semiplena gratiae probaretur.*

Benedicta tu immulieribus. Una benedizione così sublime sembra esigere che la Vergine fosse esente dalla corruzione del corpo che è appunto l'effetto della maledizione divina: Ricordati o uomo che sei polvere ed in pulverem reverteris (Gen., 3, 19). Maria « la benedetta » per eccellenza sarà esente da ogni maledizione quindi anche dalla corruzione corporale. Tale è il ragionamento di S. Tomaso: « La terza maledizione fu comune agli uomini ed alle donne che dovevano ritornare in polvere »: e fu immune solo la Beata Vergine *quia cum corpore est assumpta in celum* (in *Salut. Angel.*).

3. - *La visione del trionfo di Maria SS.* - L'abbiamo descritto nell'Apocalisse (12, 14, 17) dove narra della donna vestita di sole che trionfa del dragone insidiatore, il quale non può neanche toccarla. Intangibile è Maria da parte del dragone quanto all'anima e quindi è Immacolata: il che importa l'intangibilità anche quanto al corpo, cioè l'Assunzione, poichè la corruzione della morte è un effetto della contaminagione del peccato. Maria è sfuggita in tutto e per sempre alle persecuzioni di Satana ed ha trionfato definitivamente di lui occupando in cielo un trono su cui il rapito di Patmos l'ha contemplata nello splendore non solamente dell'anima ma altresì del suo corpo glorioso.

Contemplandola dunque nel suo trionfo glorioso noi ammiriamo e glorifichiamo la sua vittoria definitiva e preghiamo la celeste Regina ad ottenerci la grazia di potere un giorno circondare il suo trono assieme agli Angeli ed ai Santi.

G. L.

BIBLIOGRAFIA

VINCENZO CERESI M.S.C., *Cristianesimo interiore* - III ediz. - Edizioni Paoline, Alba - pagg. 258 - L. 600.

L'Autore traccia un profilo del genuino Cristianesimo, mettendo in vera luce quelli che sono i suoi valori vitali. In questo clima di continua evoluzione intellettuale, tecnica e sociale, spesso il cristiano volendo far reazione alla opera negativa che spesso comporta la società contemporanea, eleva a modelli essenziali delle virtù, che sebbene abbiano la loro importanza, tuttavia ne presuppongono altre spesso dimenticate. Perciò, l'Autore, ben giustamente, ci fa osservare che la prima virtù è la Carità, e, non la Castità. Questa acquista valore da quella, che la soprannaturalizza e la rende meritoria. Al centro dell'opera vengono delineati i modelli: Gesù ed il Padre di Gesù come nostro modello e nostro Pedagogo; il Padre che è presente ed abita in noi, che amorevolmente ci sorregge e ci guida colla Sua Provvidenza. Infine ci tratteggia la personalità del cristiano; uomo mansueto, che pur negli innumerevoli impegni della vita, sa alzare lo sguardo verso il Cielo: Uomo che è dedito all'azione, ma la cui azione è fondata e corroborata da una robusta vita interiore. Non è un uomo malinconico, un uomo «bruciato», ma porta in sè la pienezza dell'ottimismo e della gioia che attinge dal Cristianesimo che è amore, luce, gioia.

DEL GIUDICE prof. VINCENZO, *Manuale di Diritto Ecclesiastico* - Nona Edizione interamente rinnovata e aggiornata - Dr. Giuffrè Milano, 1959 - L. 3.200.

Ecco un Manuale che ha il collaudo dell'esperienza. L'essere pervenuto alla Nona Edizione è per l'Opera non solo un titolo di lode, ma una dimostrazione sicura della sua completezza ed utilità per tutti gli studiosi del diritto ecclesiastico e per quanti devono farvi ricorso per ragioni di ufficio od anche per completare sempre meglio la loro cultura giuridica.

Nella Prefazione l'illustre Autore avverte che in questa edizione sono state introdotte non poche innovazioni: «Alcune parti sono state rifatte o modificate, altre aggiunte, altre soppresse».

Ha anche voluto aggiornare con particolare cura le indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali, che, mentre attestano della relatività di molte soluzioni che si danno ai problemi costruttivi e pratici del nostro campo, riescono di prezioso ausilio a chi si proponga di affinare il «senso» giuridico, seguendo da presso il fervore dei dibattiti e approfondendo tanti aspetti delle questioni che si presentano ogni giorno a giuristi e a giudici e sulle quali non è opportuno intrattenersi a lungo in un libro che è rimasto essenzialmente scolastico.

Invece l'Autore non ha creduto di limitare nelle note i richiami agli scritti e ai pronunziati più recenti, il che d'altronde non

avrebbe fatto risparmiare che poche pagine. Ha tuttavia omesso le note delle citazioni che sono apparse superflue.

Non dubitiamo che un Manuale così completo, così denso, così opportuno avrà anche in questa nuova Edizione un ottimo successo e sarà largamente adottato non solo da coloro che seguono i corsi universitari, ma anche dalle facoltà giuridiche ecclesiastiche, che ne potranno trarre non comune vantaggio.

P. Ceslao Pera O.P., *Genesi del Pensiero Cristiano* - Presbiterium, Padova.

Tutti sanno che P. Pera è un competente che a ragione fu definito: «un cassettone di scienza», che all'acutezza dell'intelligenza e alla robustezza della capacità logica e metafisica, congiunge la vastità dell'erudizione, e una specifica competenza Patristica. Schivo, però, da ogni esibizionismo, non pensò mai a rendere di pubblica ragione i suoi Codici, pur essendo Maestro ricercatissimo nelle varie discipline Ecclesiastiche.

Fortunatamente si potè scoprire un suo vecchio manoscritto contenente alcune lezioni tenute agli studenti di Teologia a S. Maria delle Rose in Torino e pubblicarle in un quaderno di Presbiterium. Contiene cinque capitoli: I. Patrologia e Scolastica - II. Il Simbolo degli Apostoli. - III. La Documentazione Sub-Apostolica - IV. Lo sviluppo del fascino Cristiano nella documentazione apologetica. - V. La Scolastica Orientale.

Sono Capitoli densi di contenuto, con ampia citazione delle fonti e che si leggono, non solo con profitto, ma con un vero gusto intellettuale. Perchè vi si trova una documentazione condotta con rigore scientifico e singolare genialità relativamente alla genesi e ai primi sviluppi del «Pensiero Cristiano».

Luigi M. Canziani, *Ogni giorno con Maria. Dalla Purificazione alla Pasqua*, Vol. II - Milano, Massimo Editore - 19 x 13, pp. 320 - L. 600.

«Studiare» è diverso da «contemplare». Il primo può essere un arido arricchimento della mente, mentre il secondo nutre l'anima e le fa gustare pure gioie. Condurre a contemplare il meraviglioso influsso della Vergine lungo i secoli, è lo scopo di questo volume.

Il titolo racchiude in modo felice, una serie di meditazioni quotidiane. Ogni meditazione s'incentra sulla considerazione di una testimonianza che attesta o l'amore della Vergine, specie nelle sue apparizioni, o la riconoscenza degli uomini allo loro Madre Celeste, attraverso i vari santuari, ed il culto delle sue immagini.

Dalle righe di quest'opera traspare un ideale di umana bontà, una delicatezza di artista nella descrizione dei fatti con immediatezza di particolari veramente interessanti. Il libro, che è una vera miniera di mariologia, non mancherà di operare nell'anima di quanti lo leggeranno una più intima e vitale devozione a Maria: è questo senz'altro, il più bel frutto.

Zanette Giovanni

P. Luigi Majocco S.J., *La Mistica del creato* - Ediz. Paoline, ottobre pag. 397 - L. 600.

Sfruttare la natura, il creato, l'universo tutto per arrivare a Dio. Questo si è proposto l'autore come lui stesso nella prefazione citando un pezzo di «Harmonies» di La Martine ci fa capire.

Il libro è indirizzato alle anime meditative che la solitudine e la contemplazione elevano invincibilmente verso le idee infinite.

Per queste anime quest'opera è semplicemente meravigliosa. Per queste anime l'autore ha preparato un cibo veramente sostanzioso nel suo insieme come nelle sue parti.

Può darsi che qualche pagina ci risulti difficile ma ne sarei ampiamente ricompensato della vetta che per essa raggiungi, vetta raggiunta che ti dona un ampio respiro ed un grande amore verso Colui che ha creato tutte le altre guglie che ti vedi d'attorno.

Letto tutto il libro capirai che qualcosa è penetrato nel tuo cuore, qualcosa che ti ha avvicinato maggiormente all'Autore del fiore, del firmamento, delle magnifiche guglie montane.

P. Stefano Palmier O.P., *De partecipatione Sancti Ioseph in Mysterio Incarnationis formaliter redemptive* - Probat - Malta.

E' una tesi di laurea ben condotta, fondata e consistente che illustra la cooperazione apportata dal glorioso patriarca S. Giuseppe al Mistero dell'Incarnazione da cui provenne poi la Redenzione del genere umano.

L'autore si presenta subito come un competente che attinge a delle buone fonti ed ordina la materia, per sè difficile e complessa, con acuta genialità. Naturalmente procede per induzioni e deduzioni, non avendo a disposizione elementi diretti: tuttavia istruisce e convince quanti hanno viva devozione al padre tutore di Nostro Signore. La sua figura riesce bene illuminata, attraente e invitante alla contemplazione e alla preghiera.

Per la Revisione Ecclesiastica: P. Ceslao Pera O.P.

Direzione e Ammin.: L.I.C.E. - Via Assarotti, 10 - Torino

Abbonam. anno 1959 - L. 1300 - Estero L. 2600 - c/c Postale 2-111

Roberto Berruti, *direttore responsabile*

Autor. P.W.B. n. P.R. 15 del 10-7-1945 - Tip. E. Bono, Via S. Paolo 12 - Torino

L. Chierotti C.M.

MONSIEUR VINCENT

SAN VINCENZO DE' PAOLI
presentato al secolo XX

In-16, pag. 200 - L. 250

Vincenzo de' Paoli fu certamente uno dei più grandi Santi in un secolo che ne contò molti e celebri in tutte le nazioni cristiane, ma purtroppo non è dei più noti presso il grande pubblico.

La vita che qui presentiamo, tracciata da un membro della Congregazione fondata da S. Vincenzo, epperò con entusiasmo non meno che con competenza, ha tutte le attrattive per farsi leggere, tutte le doti per edificare. Capitoli brevi, esposizione prevalentemente aneddotica, stile limpido, scorrevole. Le ultime cinquanta pagine tracciano per sommi capi le principali vicende dell'opera vincenziana negli ultimi secoli.

Il libro incontrerà certamente favore per il fascino che pur dopo tre secoli, la eccezionale e meravigliosa figura di San Vincenzo, ma anche in modo speciale per l'indovinata presentazione fattane dal valente biografo che induce a leggere e riflettere anche i più restii o frettolosi.

Ai giovani ed agli uomini di A. C. che hanno come programma di « realizzare la verità con le opere », ai Vincenziani ed alle Figlie della Carità, eredi diretti dello spirito di S. Vincenzo de' Paoli, al clero, agli appartenenti agli eserciti della Carità ai ricchi ed ai poveri, agli operai ed ai contadini queste pagine racconteranno in modo vivo ed attraente, la figura del più grande uomo di azione sociale, vasta e profonda come la stessa carità evangelica.

Le Opere sono la migliore apologia della Fede.

TUTA INSANGUINATA

Marcello Spicola

operaio idraulico

In-16, con illustrazioni - L. 100

E' una tuta che irradia luce e amore. Le gocce di sangue sono diventate gemme che impreziosiscono la vita di Marcello Spicola, operaio, ferito nell'aprile 1945 mentre combatteva contro i nemici della Patria e della carità cristiana.

Due grandi amori l'avevano fatto combattente nei quadri dell'A.C. e nelle squadre della liberazione. E l'avevano reso conquistatore di anime in un apostolato fattivo, fraterno, fondatore di conferenza di S. Vincenzo prima, e poi conquistatore di gloria.

L. Larese - Cella

IL CUORE DI DON RINALDI

3° Successore di S. Giov. Bosco

In-8, pag. 432

con 24 illustrazioni fuori testo L. 1250

Il libro è un apporto nuovo alla conoscenza dei problemi odierni: **problemi pedagogici, problemi morali, problemi sociali.** E' utile a chi governa e a chi è governato, esulando da quel particolarismo che solitamente si riscontra nelle comuni biografie, per portarsi su di un piano universale, perciò di utilità comune.

Il sacerdote vi troverà elementi, indicazioni, conoscenze nuove per la direzione spirituale, segnatamente della donna di qualsiasi condizione, stato sociale ed età ella sia.

La conoscenza particolarissima che il Servo di Dio aveva dell'anima femminile con la sua psicologia e mentalità varianti da persona a persona, secondo l'intelligenza, la cultura, l'ambiente familiare e sociale, dimostra con un'evidenza che sovente tocca l'animo commovendolo, come la conoscenza del cuore umano, vivificata da una finalità soprannaturale, debba essere il substrato culturale di ogni direttore di spirito.

Memorie di amici

VESTE INSANGUINATA

Profilo di un giovane martire

D. MARIO GHIBAUDO

In-16, con illustrazioni - L. 250

« Veste Insanguinata » non è un libro destinato a quel pubblico che cerca l'avventura. E' il dramma intimo d'un giovane che, da una candida fanciullezza buona, sale, attraverso tappe sempre più caratteristiche, a vivere il suo Ideale, a sentirlo e viverlo fino all'immolazione suprema. Giovane Vicecurato — D. Mario Ghibaudo — viene trucidato dalle S.S. mentre compie un eroico atto di carità.

Scritto con vivacità e spigliatezza di stile, con profondità di pensiero e di ricerca psicologica, con caldo sentimento e pur severa esattezza storica, il libro impressiona, commuove, trascina.

E vi si scopre come si possa vivere tutte le gioie umane — famiglia, amici, ricerca scientifica, arte, sport — senza perdere di vista Iddio; anzi, servendosi di tutto per innalzarsi a Lui. Preghiera-vita; religione-vita; vittoria sul proprio incosciente egoismo sino alla dedizione totale. Libro per i giovani: laici e clero.

EDIZIONI L.I.C.E. - R. BERRUTI & C. - TORINO

Per la festa del 6 luglio

P. CELESTINO NERONE, Pass.

GIGLIO INSANGUINATO

Santa Maria Goretti

IV edizione - VII ristampa

In-16, pag. 208 con illustrazioni - L. 500

« *Giglio Insaguinato* » è la vita di S. Maria Goretti più diffusa e ristampata.

I pregi dell'opera sono stati facilmente e largamente riconosciuti per la *forma* — agile, moderna ed efficace — e per il *contenuto* — vagliato, rigorosamente storico, attinto alle fonti più sicure con i criteri più rigorosi.

Se i lettori non hanno lesinato i più lusinghieri elogi fin dall'apparire del libro, l'Autore non ha risparmiato fatiche perchè ogni edizione risultasse più ricca e interessante, più precisa e utile.

A ragion veduta l'A. non ha voluto divagare su motivi ambientali, e non ha piegato in forme panegiristiche.

Dall'ordito del racconto dei testimoni ha tratto gli elementi base per la valutazione della virtù e del successo eroico della Fanciulla undicenne di Ferriere, e tali elementi ha riconosciuti nella semplicità, nello spirito di obbedienza, nell'abbandono al Signore, nell'amore al lavoro, nella preghiera, e, soprattutto, nel pudore.

Le foto — che oggi assolvono un ruolo di documentazione di primo piano — sono state scelte con il preciso intuito di servire alla storia scritta nella maniera più proficua e probativa. Molte foto sono inedite, e riportano il lettore al passato, mettendolo nella migliore condizione per avvicinarlo ad uomini e avvenimenti. Una novità interessante, per quanto riguarda i clichès, sono le riproduzioni degli autografi.

La nota decisamente importante della IV edizione è l'*Appendice*, che ha per sottotitolo *Note e Chiarimenti*. Sono aggiunte originali, preziose, a volte veri studi integrativi della storia. Ne riportiamo l'elenco: « *Corinaldo* », « *L'Analfabetismo della Martire* », « *La data della Prima Comunione di S. Maria Goretti* », « *Nettuno* », « *Il Santuario di Nettuno* », « *La Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Martire* », « *Il ritorno dell'Uccisore* », « *Le grazie* », « *I testimoni del Processo Informativo e Apostolico* ».

Giglio ammantato di porpora.
(PIO XII)

Vox, o.f.m.

" MARIETTA „

Vita di

S. Maria Goretti

In-16, pag. 160, con illustraz.
L. 350

SOMMARIO: 1) Babbo Luigi e Mamma Assunta - 2) I fratelli e le sorelle - 3) Marietta - 4) La Martire della purezza - 5) L'uccisore - 6) Beata! - 7) Santa! - 8) Marietta, simbolo, esempio, modello.

Collezione Fiori di Cielo

Santa Maria Goretti

32 pag. - 16 illustrazioni - Copertina illustrata L. 50 - Sconti per quantità

P. DOMENICO, *Pass.*

Santa Maria Goretti v. e m.

In-16, copertina illustrata - L. 50

P. NERONE CELESTINO, Pass.

L'uccisore di Maria Goretti

Alessandro Serenelli

In-16, pag. 64 - L. 125

Incontro - Preludio tragico - Oh quella colpa! - A Regina Coeli N. 3142 - Luce sul cammino - Seconda vita.